



CNN NOTIZIE

Anno 20, numero 115

Roma, 20 giugno 2016

A cura di: Claudia Petraglia

Responsabili: Giampaolo Marozz, Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione: Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione: Francesca Bassi, Chiara Cinti, Mauro Leo, Annarita Lomonaco, Antonio Ruotolo

Contatti:

cnn.redazione@notariato.it

www.notariato.it

Trasmissione di Notartel S.p.A.

LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76

LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE. Profili generali degli istituti

Maria Luisa Cenni

– [pag. 2/27](#)

LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE. L'“impatto fiscale” nell'ambito delle imposte indirette

Adriano Pischetola

– [pag. 28/40](#)

LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE. Tavola normativa

Federica Tresca e Antonio Musto

– [pag. 41](#)

Seguici su
twitter.com/ilnotariato

[Il calendario
eventi formativi](#)

MULTIMEDIA

Da Italia Oggi Sette [“Strumenti di destinazione patrimoniale: attenzione all'atto istitutivo”](#) ...

Da Italia Oggi Sette Affari Legali [“Sono in crescita i testamenti solidali - In crescita i testamenti solidali”](#) ...

Da ilmattinodisicilia.it del 18/6 [“Asta telematica: dal 27 dismissioni immobili del Fondo pensioni Sicilcassa”](#) ...”

LEGISLAZIONE & PRASSI

RIFORMA DEL TERZO SETTORE. Il testo in G.U. – [pag. 42/54](#)

DAL NOTARIATO

Fondazione. Convegno telematico: "La disciplina agevolata delle assegnazioni/cessioni dei beni ai soci e della trasformazione in società semplice" – [pag. 55](#)

Dai Distretti. Unioni civili e patti di convivenza: le nuove famiglie spiegate dai notai di Milano – [pag. 56](#)

Dai Distretti. Prato: convegno "Il rent to buy ed il leasing immobiliare abitativo – nuove forme di acquisto della proprietà" – [pag. 57](#)

Dal sito del Ministero della Giustizia, notai - nomina commissione per nuova valutazione elaborati candidato concorso 20 dicembre 2002 – [pag. 58/59](#)

SETTORE STUDI

Quesito Internazionale n. 220-2015/A. Romania. Regime patrimoniale – esclusione dalla comunione legale – [pag. 60/62](#)



Segue da pag. 1

Segnalazioni Novità Normative

LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE. Profili generali degli istituti

Generalità

La Legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016 reca la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Il testo normativo è composto da un articolo unico di 69 commi che detta due distinte discipline:

- istituisce e regola la **“unione civile fra persone dello stesso sesso”**, ai commi dall’1 al 35;
- introduce una disciplina per le **“convivenze di fatto”**, che riguarda sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali, nei commi da 36 a 65 compresi.

Gli ultimi commi dell’articolo contengono le disposizioni riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento.

Le discipline dettate per le unioni civili, da un lato, e per le convivenze, dall’altro, sono strutturalmente molto diverse, e tale diversità si giustifica per la diversa “qualità” giuridica del rapporto regolato.

Dalla nuova disciplina emerge infatti:

- che il rapporto discendente dalle unioni civili è regolato come un rapporto qualitativamente più “vincolante” per le parti, caratterizzato da maggiori diritti e maggiori doveri, che il legislatore ha inteso accostare al matrimonio e sostanzialmente disciplinato, per molti aspetti, come il matrimonio (pur presentando differenze non trascurabili);
- la convivenza di fatto è caratterizzata da una minore vincolatività del rapporto, pur nella “stabilità” dello stesso, la cui regolamentazione, in particolare per l’aspetto dei rapporti patrimoniali relativi alla vita comune, è principalmente rimessa all’autonomia delle parti conviventi attraverso la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”.

Dopo la legge qui in commento, pertanto, i rapporti “affettivi di coppia” caratterizzati da “stabilità” disciplinati dal nostro ordinamento sono:

- il matrimonio che resta consentito solo fra persone di sesso diverso (in coerenza ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014). La disciplina del matrimonio, finalizzata a regolare il rapporto di coppia caratterizzato per sua natura da “stabilità” e “vincolatività”, rappresenta il paradigma normativo di riferimento anche per le unioni civili;
- le unioni civili, consentite solo fra persone dello stesso sesso;
- le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali, che sono unioni caratterizzate da stabilità (comma 36) ma da minor vincolatività alle

quali, recependo alcuni orientamenti giurisprudenziali consolidati, il legislatore ha riconosciuto o esteso specifici diritti. La nuova legge ha segnato il passaggio delle convivenze da una situazione di fatto ad una situazione giuridicamente rilevante, definita e disciplinata, ma l'assenza della specifica fattispecie genetica "qualificante" (matrimonio o unione civile) ha portato il legislatore a mantenere una sostanziale differenziazione di disciplina.

All'interno delle convivenze di fatto, poi, occorrerà distinguere fra convivenze di fatto non regolamentate da contratto di convivenza e convivenze di fatto regolamentate da contratto di convivenza.

Giova precisare che entrambe le discipline dettate dalla nuova legge sono destinate a regolare rapporti "affettivi di coppia" cioè sono destinate alla regolamentazione del vivere come coniugi, restando esclusi dalla nuova disciplina quei rapporti che tale caratteristica non presentano ⁽¹⁾.

Il complessivo quadro normativo conseguente alla Novella in commento, al di là della tecnica legislativa che pone e porrà rilevanti problemi interpretativi, pare conciliare in maniera equilibrata le diverse esigenze e volontà di creare un rapporto di coppia più o meno "vincolante" sotto il profilo dei diritti, doveri ed obblighi giuridici, sia per le coppie eterosessuali che per le coppie omosessuali.

LE UNIONI CIVILI

1) La disciplina

Come è stato più volte posto in rilievo nelle relazioni che hanno accompagnato i lavori parlamentari dei disegni di legge al Senato e alla Camera dei Deputati ⁽²⁾, per le unioni civili il legislatore ha introdotto una disciplina che attua una sostanziale equiparazione fra lo stato coniugale e quello derivante dall'unione civile.

Il testo approvato conferma l'osservazione di chi ha rilevato che questa equiparazione riguarda soltanto il momento funzionale, ossia lo svolgimento del rapporto familiare nei rispettivi ambiti, poiché conosce notevoli divergenze per quanto riguarda il momento genetico e quello estintivo, ossia la costituzione e lo scioglimento del rapporto ⁽³⁾.

Infatti, come emergerà, permangono rilevanti differenze (fra la disciplina del matrimonio e quella dell'unione civile) nel momento della costituzione del rapporto, nel momento del suo scioglimento ed inoltre non pare applicabile all'unione civile l'istituto dell'affinità, elemento che comporta una maggiore "nuclearità" del rapporto discendente dall'unione civile.

La legge approvata segue un percorso giurisprudenziale che da tempo sollecitava l'Italia ad introdurre nel suo apparato legislativo il riconoscimento giuridico delle coppie formate da soggetti dello stesso sesso, predisponendo per esse un quadro legale attributivo di diritti, in alternativa al matrimonio.

Al riguardo occorre richiamare le più significative decisioni ed in particolare:

- la Sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, 21 luglio 2015 (Oliari ed altri c. Italia), pronunciata avverso il rifiuto delle autorità Italiane di procedere alle pubblicazioni di matrimonio richieste da alcune coppie omosessuali, secondo cui il Governo Italiano ha ecceduto il suo margine di discrezionalità e non ha ottemperato all'obbligo positivo di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali, così violando l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo ⁽⁴⁾;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 la quale nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso

sesso, ha affermato che: “L'art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità: per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. In proposito, è sufficiente l'esame delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate. Nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta, dunque, al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali, restando riservata alla Corte la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio).”;

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 2014 sul c.d. divorzio imposto, secondo cui: “Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 2 Cost., gli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione del sesso), nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il cosiddetto "divorzio imposto", introdotto dalla normativa censurata, realizza un inadeguato bilanciamento tra l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. In particolare, la situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone evidentemente fuori dal modello del matrimonio - la cui prosecuzione è impedita dal venir meno del requisito dell'eterosessualità - ma non è neppure equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. Non è possibile la *reductio ad legitimitatem* della normativa censurata mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, perché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l'art. 29 Cost. È, quindi, compito del legislatore introdurre con la massima sollecitudine una forma alternativa - e diversa dal matrimonio - che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza, per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti coinvolti.”. Questa ipotesi trova ora specifica disciplina nel comma 27 della Novella.

La nuova legge definisce e disciplina le unioni civili nel modo seguente:

a) finalità della legge

Il comma 1 qualifica, conformemente alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale, le unioni civili specifiche “formazioni sociali” ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Lo stesso comma 1 della legge in commento individua la finalità della legge nella “istituzione”, appunto, di questa specifica formazione sociale, oltre che nella “disciplina delle convivenze di fatto”. Il legislatore ha quindi recepito l’interpretazione e l’invito della Corte Costituzionale, ma anche della Corte di Cassazione ⁽⁵⁾, e ha riconosciuto e disciplinato l’unione fra persone dello stesso sesso in forma diversa da quella matrimoniale, attraverso un istituto ad esse riservato ma nella sostanza disciplinato come il matrimonio ad eccezione che per le adozioni, per la sua fase genetica e per la fase dello scioglimento dell’unione;

b) definizione, costituzione e certificazione dell’unione civile

Dal combinato disposto dei commi 2, 4 e 5 emerge che un’unione civile può essere **costituita** fra due persone maggiorenni dello stesso sesso (comma 2) fra le quali non esistano le “cause impeditive” previste dal comma 4.

Infatti in base al successivo comma 5 la sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell’unione civile.

La nuova legge non richiama per le unioni civili l’art. 84 del c.c., quindi pare doversi affermare che non è ammissibile l’ipotesi, di cui al comma 2 di detta norma, che il Tribunale autorizzi un minore che abbia compiuto i sedici anni a costituire una unione civile. Conseguentemente non troveranno applicazione le disposizioni sull’emancipazione (artt. 390 – 397 c.c.), l’art. 90 c.c. (in materia di assistenza del minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali) e l’art. 165 c.c. (in materia di capacità del minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali).

Il procedimento complessivo di costituzione, registrazione negli atti dello stato civile e conseguente certificazione dell’unione civile, di particolare rilievo per l’attività notarile in quanto incide sui regimi patrimoniali e sulla loro opponibilità ai terzi, risulta dalla lettura combinata dei commi 2, 3 e 9 dell’articolo unico della legge.

In particolare:

- l’unione civile si **“costituisce”** mediante dichiarazione davanti all’ufficiale di Stato Civile ed alla presenza di due testimoni (comma 2. Questa disposizione riporta ad alcune previsioni degli articoli 106 e 107 c.c. in materia di matrimonio).

A tale dichiarazione va riconosciuta efficacia costitutiva dell’unione (come per la celebrazione nel matrimonio); non saranno pertanto ammissibili unioni civili di fatto regolate dalla nuova disciplina e, pur in assenza di espresso richiamo, si ritiene che alle unioni civili si applichi il principio espresso dall’art. 130 c.c. secondo cui *“Nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile”*

La “dichiarazione” prevista dal comma 2 è, in un certo senso, la celebrazione dell’unione civile ma manca nelle unioni civili tutta la fase che nella disciplina del matrimonio precede la “celebrazione del matrimonio” e cioè le “Formalità preliminari del matrimonio” (pubblicazioni) e la conseguente disciplina contenuta negli articoli da 102 a 104 c.c. in materia di opposizioni al matrimonio. Per l’unione civile la Novella prevede ai commi da 6 a 8 delle ipotesi di impugnazione della unione stessa;

- l’Ufficiale dello Stato civile provvede alla **registrazione** degli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile (comma 3). In pratica l’Ufficiale dello Stato Civile forma e iscrive l’atto di unione civile (così lo chiama il comma 62);

- infine il comma 9 prevede che l'unione civile è **certificata** dal relativo documento attestante "la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni".

La lettura combinata di queste norme, in attesa dei regolamenti di cui al comma 28, lettera a), ci porta comunque a ritenere che sia per il riconoscimento dei diritti alle parti dell'unione civile che per l'opponibilità ai terzi dei regimi patrimoniali dell'unione civile occorre fare riferimento al documento che certifica la costituzione dell'unione.

Al riguardo va precisato che il comma 34 prevede un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, per stabilire le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio di Stato Civile nelle more dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui al comma 28 lettera a) e pertanto deve ritenersi che le norme della Legge al riguardo entrino immediatamente in vigore senza dovere attendere i Decreti Legislativi di adeguamento e modifica di cui al citato comma 28, lettera a) ("adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni.").

c) le cause impeditive per la costituzione dell'unione civile

Il comma 4 prevede le "cause impeditive" per la costituzione dell'unione civile riprendendo con i necessari adattamenti, ed in parte richiamando, le disposizioni dettate dagli articoli da 85 a 88 c.c. per il matrimonio.

Le cause impeditive riguardano sostanzialmente:

- la mancanza di libertà di stato. Al riguardo occorre segnalare che il comma 32 della legge in commento modifica l'art. 86 del c.c. (Libertà di stato) inserendo (oltre al matrimonio) anche l'unione civile fra le cause che escludono la libertà di stato;

- l'interdizione;

- le situazioni incestuose;

- l'ipotesi delittuosa (omicidio consumato o tentato) già prevista dall'art. 88 c.c..

La presenza di una causa impeditiva determina la nullità dell'unione (comma 5) da far valere con l'impugnazione prevista dal comma 6 della legge.

La mancata applicazione alle unioni civili di tutta la fase relativa alle pubblicazioni, e relative opposizioni, presente nel matrimonio può più facilmente portare ad una unione civile registrata e certificata ma nulla per l'esistenza di una causa impeditiva non rilevata e la cui nullità andrà dichiarata a seguito dell'impugnazione prevista dalla legge ⁽⁶⁾.

d) Impugnazione dell'unione civile

Come già detto il comma 6 prevede l'impugnazione dell'unione civile nulla in quanto costituita in presenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 o in violazione dell'art. 68 c.c. (richiamato espressamente dal comma 5) che disciplina una particolare ipotesi di sopravvenuta mancanza di libertà di stato.

I successivi commi 7 e 8 prevedono le altre cause di impugnazione dell'unione civile con discipline sostanzialmente derivate rispettivamente dagli articoli 122 (violenza ed errore) e 124 del c.c. in materia di matrimonio; norme queste ultime collocate nella Sezione VI "Della nullità del matrimonio".

Deve pertanto ritenersi che anche nelle unioni civili, seppur in assenza di espressa previsione, anche queste cause di impugnazione rappresentino cause di nullità dell'unione (oltre alle cause impeditive per le quali, come già detto, il comma 5 prevede espressamente la nullità. Quanto all'ipotesi dell'art. 68 espressamente richiamato, la nullità è espressamente prevista dalla norma stessa);

e) Il cognome

Il comma 10 introduce una disposizione innovativa riguardo al cognome prevedendo che le parti dell'unione, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possano indicare un cognome comune scegliendo fra i loro cognomi, oppure possano anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome se diverso.

Sono evidenti le diversità rispetto all'art. 143 bis c.c. in quanto nelle unioni civili potremo avere una pluralità di scelte per il cognome dell'unione civile compresa la possibilità per una delle parti di "mutare" il proprio cognome assumendo quello dell'altra parte. Questo aspetto assume evidente rilievo per l'attività notarile innanzitutto per l'esatta identificazione negli atti dei soggetti che siano parti di unioni civili ed anche per eventuali valutazioni relative alle attività ed adempimenti conseguenti agli atti ricevuti (si pensi, solo per fare un esempio, agli aspetti collegati alla continuità delle formalità ipotecarie nel caso di cambio del cognome).

In considerazione della particolare previsione contenuta nel comma 10 in commento sarà talvolta consigliabile acquisire l'estratto dell'atto di nascita sul quale un eventuale cambio di cognome andrà annotato.

f) I diritti e i doveri delle parti dell'unione civile

Il comma 11 disciplina i diritti e i doveri derivanti dall'unione civile riproducendo, nella sostanza, il contenuto dell'art. 143 c.c., ad eccezione dell'obbligo di fedeltà.

Fra gli obblighi a contenuto patrimoniale è previsto, come nell'art. 143 c.c. per il matrimonio, l'obbligo per entrambe le parti "ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni."

Tale obbligo di contribuzione si presenta nelle unioni civili con le stesse caratteristiche della proporzionalità ed inderogabilità che lo caratterizzano nel matrimonio.

Il comma 12 riproduce le previsioni dell'art. 144 c.c. relative all'indirizzo della vita familiare e alla residenza comune.

Il comma 13 prevede quale regime patrimoniale legale dell'unione civile la comunione dei beni e richiama le disposizioni del Libro Primo del codice civile in materia di regimi patrimoniali coniugali. Su questo aspetto, per il particolare rilievo che riveste nell'attività notarile, si tornerà.

I successivi commi dal 14 al 19 prevedono l'estensione alle unioni civili di prerogative, istituti e diritti tipici del matrimonio e in particolare:

- Il comma 14 l'estensione dei provvedimenti relativi al c.d. ordine di protezione di cui all'art. 342 ter c.c.;

- Il comma 15 prevede che nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile e prevede che anche la parte dell'unione civile può promuovere l'interdizione e l'inabilitazione;

- Il comma 16 estende la previsione dell'art. 1436 c.c. (violenza diretta contro terzi) in materia di annullamento del contratto anche alla violenza che riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile;

- Il comma 17 estende alla parte dell'unione il diritto di ricevere le indennità derivanti dal rapporto di lavoro a seguito della morte dell'altra parte;

- Il comma 19 estende alle parti dell'unione civile tutte le norme in materia di alimenti (artt. da 433 a 448 bis c.c.).

Occorrerà interpretare il richiamo alle norme in materia di alimenti in relazione al mancato richiamo (o al mancato successivo adeguamento ad opera dei Decreti legislativi di cui al comma 28, lettera c) dell'art. 78 c.c. sull'affinità. Ciò anche in considerazione del disposto del comma 20 della legge in commento che prevede un adeguamento lessicale automatico in tutte le leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, atti amministrativi e contratti collettivi, con espressa esclusione però delle norme del codice civile non espressamente richiamate. Ad una prima lettura infatti parrebbe non immediatamente applicabile (sempre salvo il successivo adeguamento ad opera dei citati Decreti Legislativi) l'affinità nelle unioni civili.

Il comma 19 inoltre estende alle unioni civili l'applicazione dell'art. 2647 c.c. (in materia di trascrizione del fondo patrimoniale, delle convenzioni matrimoniali, dello scioglimento della comunione legale e degli atti di acquisto di beni personali) in coerenza con la scelta effettuata dal legislatore di applicare all'unione civile le stesse regole relative al regime patrimoniale previste per il matrimonio. Estende inoltre alle unioni civili la norma dell'art. 2653, primo comma n. 4 c.c. in materia di trascrizione delle domande giudiziali di scioglimento della comunione dei beni e l'art. 2659 c.c. recante la disciplina della nota di trascrizione, per tutto ciò che riguarda il regime patrimoniale e i dati delle parti;

Il comma 21 estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina delle successioni e in particolare: gli articoli da 463 a 466 (dell'indegnità); gli articoli da 536 a 564 (Dei legittimari – dei diritti riservati ai legittimari – della reintegrazione della quota riservata ai legittimari); gli articoli da 565 a 586 (Delle successioni legittime); gli articoli da 737 a 751 (Della collazione) e gli articoli da 768 bis a 768 octies (Del patto di famiglia).

È evidente, già ad una prima lettura, che in materia successoria una importante opera di adeguamento è affidata ai Decreti Legislativi di cui al comma 28 lettera c).

Infatti non risultano richiamati norme, o blocchi di norme, strumentali e funzionali a quelle richiamate come ad esempio: le disposizioni generali contenute negli artt. da 456 a 461 c.c.; le norme in materia di rappresentazione; le norme in materia di accettazione di eredità, le norme dettate per la rinuncia all'eredità; le norme in materia di eredità giacente e di petizione di eredità; le norme in materia di divisione e di pagamento dei debiti ereditari.

Inoltre non sono stati richiamati, nè modificati, l'art. 692 (sostituzione fedecommissaria) e l'art. 599 (persone interposte), mentre fra le norme richiamate c'è l'art. 585 c.c. (successione del coniuge separato) che pare non poter trovare applicazione all'unione civile per la quale, come detto, non è prevista la fase della separazione.

g) Lo scioglimento dell'unione civile

I commi da 22 a 27 prevedono le cause di scioglimento dell'unione civile richiamando molte delle disposizioni dettate per il divorzio.

L'unione civile si scioglie:

1) Per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22);

2) a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti (comma 26);

3) in molte delle ipotesi in cui può essere chiesto il divorzio (comma 23). In particolare il comma 23 richiama in gran parte (ma non in tutto) l'art. 3 della legge sul divorzio e in particolare richiama come casi di scioglimento dell'unione civile i casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ⁽⁷⁾

Non vengono invece richiamate dalle ipotesi di cui alle lettere b), f) e g), del n. 2) dello stesso art. 3, e cioè:

“b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno ((dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale)), ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza;

f) il matrimonio non è stato consumato;

g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.”

La lettera b) non è stata richiamata in coerenza con scelta di non applicare alle unioni civili la fase della separazione e la lettera g) in questo l'ipotesi della rettificazione di sesso è stata espressamente disciplinata dai commi 26 e 27 della Novella (quest'ultimo introdotto a seguito della citata sentenza della Consulta sul c.d. “divorzio imposto”);

4) quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello Stato civile.

A questa dichiarazione segue poi la domanda di scioglimento dell'unione, da proporsi entro tre mesi (comma 24);

Come detto manca nell'unione civile la fase della separazione ed il comma 25 estende alle unioni civili, in quanto compatibili, gran parte delle norme sul divorzio ⁽⁸⁾ e prevede altresì l'applicazione alle unioni civili delle discipline acceleratorie dello scioglimento del matrimonio di cui agli artt. 6 (negoziato assistito) ⁽⁹⁾ e 12 ⁽¹⁰⁾ (procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale dello stato civile) di cui al D. L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162. In pratica per le unioni civili è stato eliminato uno dei due procedimenti attraverso cui deve passare la crisi coniugale ed è stato introdotto il c.d. “divorzio immediato”.

È evidente come questa scelta del legislatore richieda una particolare applicazione alle unioni civili delle discipline acceleratorie di cui ai sopracitati art. 6 e 12 del D.L. n. 132/2014 in quanto entrambe dette norme prevedono la conclusione degli accordi di negoziazione assistita

di scioglimento del matrimonio solo ***nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 non richiamato, come detto, dalla normativa in commento e che si riferisce proprio alla domanda di divorzio conseguente alla separazione.***

La normativa sul punto, nel suo complesso, pare doversi interpretare nel senso che gli accordi di cui ai citati art. 6 e 12 del D.L. n. 132/ 2014 possano trovare applicazione nelle unioni civili solo per le ipotesi di scioglimento previste nel comma 24 (cioè quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Conseguentemente, in particolare nelle ipotesi di cui sopra ai numeri 3) e 4), lo scioglimento dell'unione civile si avrà:

- a seguito del passaggio in giudicato della relativa sentenza , con la precisazione che l'art. 10 della legge n. 898/1970 fa discendere l'efficacia dello scioglimento del matrimonio, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;

- a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita di nulla osta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, e da annotare nei registri dello Stato Civile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articoli 49, comma 1, lettera g-bis (annotazione nell'atto di nascita), 63, comma 2, lettera h-bis (trascrizione nell'atto di matrimonio) e 69, comma 1, lettera d-bis (annotazione nell'atto di matrimonio), con la precisazione, già fatta, che si potrà ricorrere a tale convenzione, nel quadro normativo in esame, nelle ipotesi di scioglimento cui al comma 24;

- a seguito di accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio (unione civile) , e da annotare nei registri dello Stato Civile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, articoli 49, comma 1, lettera g-ter (annotazione nell'atto di nascita), 63, comma 2, lettera h-ter (trascrizione nell'atto di matrimonio) e 69, comma 1, lettera d-ter (annotazione nell'atto di matrimonio), con la precisazione, già fatta, che si potrà ricorrere a tale convenzione, nel quadro normativo in esame, nelle ipotesi di scioglimento cui al comma 24.

Occorre infine segnalare il comma 20 il quale prevede che, fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. 4 maggio 1983 n. 184), le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi trovino applicazione anche alla parte dell'unione civile.

È questa una disposizione di notevole impatto interpretativo (che un po' ricorda la disposizione dell'art. 1, comma 11 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 che, però, al contrario si riferiva solo alle disposizioni del codice civile) i cui effetti pratici si percepiranno nel tempo ma che ci fa subito pensare alle necessità di adattamento (mediante i Decreti Legislativi di cui al comma 28, lettera c), in particolare), ad esempio, delle norme del codice civile in materia di successioni non espressamente richiamate, delle norme sull'affinità, anch'esse non richiamate e agli adattamenti (forse) automatici (ad opera dello stesso comma 20) invece operati su talune norme fiscali (si pensi alle imposte di successione e donazione e alla normativa in materia di agevolazioni "prima casa").

2) In particolare i regimi patrimoniali dell'unione civile

Dei regimi patrimoniali dell'unione civile si occupa il comma 13.

Detta norma prevede:

a) che in mancanza di diversa convenzione patrimoniale il regime legale dell'unione civile è la comunione dei beni. È norma analoga all'art. 159 c.c.. La previsione della comunione dei beni quale regime legale dell'unione civile pare coerente con la scelta del legislatore di assimilare tale situazione giuridica, ed i diritti e doveri da essa nascenti, al matrimonio;

b) che le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. È una norma analoga all'art. 160 c.c.. Conseguentemente, pur non essendo l'art. 160 c.c. espressamente richiamato dalla novella, l'espressa, analoga, previsione del comma 13 porta a ritenere che lo stesso limite di inderogabilità posto all'autonomia dei coniugi nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali dall'art. 160 c.c. valga anche per le unioni civili.

Non potrà pertanto con una convenzione matrimoniale derogarsi ai diritti e doveri nascenti dall'unione civile espressamente previsti dal comma 11 della Novella (che contiene una sorta di regime primario, inderogabile simile a quello previsto dagli art. 143 ss c.c. per il matrimonio) ed in particolare all'obbligo di contribuzione proporzionale previsto espressamente per le unioni civili dallo stesso comma 11;

c) richiama in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni matrimoniali gli articoli 162 (forma delle convenzioni matrimoniali), 163 (modifica delle convenzioni), 164 (simulazione delle convenzioni) e 166 (capacità dell'inabilitato) del c.c..

Non è invece richiamato l'art. 165 (capacità del minore) in quanto, come già detto, le unioni civili possono essere costituite solo da persone maggiorenni essendo esclusa l'ipotesi di cui all'art. 84, comma 2 e ss c.c..

Non sono neppure richiamati gli articoli 160, 161 e 166 bis del c.c. i quali tuttavia devono intendersi applicabili come limiti generali all'autonomia negoziale delle parti, nella stipulazione di convenzioni patrimoniali, anche nelle unioni civili in quanto il divieto dell'art. 160, come già detto, è riprodotto nel comma 13 in commento e i divieti di cui agli articoli 161 (Riferimento generico a leggi o agli usi) e 166 bis (divieto di costituzione di dote) del codice civile devono intendersi a tutela di principi generali quali, rispettivamente, la determinatezza del contenuto della convenzione matrimoniale e l'esigenza di evitare la violazione di principi considerati di ordine pubblico in quanto, con riferimento specifico al divieto di costituzione in dote, posto a tutela del principio solidaristico di contribuzione, affermato come inderogabile anche dalla Novella in esame;

d) richiama espressamente come applicabili le seguenti disposizioni:

- Articoli da 167 a 171 c.c. in materia di fondo patrimoniale;
- Articoli da 177 a 197 c.c. che disciplinano la comunione legale;
- Articoli 210 e 211 c.c. che disciplinano la comunione convenzionale;
- Articoli da 215 a 219 c.c. in materia di separazione dei beni;
- Art. 230 bis c.c. che disciplina l'impresa familiare.

Nell'applicazione di questo complesso di norme alle unioni civili dovremo tenere conto della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e dell'evoluzione interpretativa che si è sviluppata in questi quaranta anni dall'entrata in vigore della Legge n. 151/1975.

Alcuni aspetti peculiari però occorre evidenziare:

1) il primo riguarda la costituzione dell'unione civile e l'opponibilità ai terzi dei regimi patrimoniali dell'unione.

Come abbiamo detto l'unione si costituisce con la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile e la conseguente registrazione e certificazione.

Pertanto il notaio dovrà fare riferimento all'atto di costituzione dell'unione civile estratto dai registri dello stato civile nel quale (come per il matrimonio fa riferimento al relativo estratto):

- se non vi saranno annotazioni vorrà dire che il regime è quello legale della comunione dei beni;

- le convenzioni e le loro modifiche, per essere opponibile ai terzi, devono essere annotate a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile (articoli 162 comma 3 e 163 comma 3 c.c., espressamente richiamati). La pubblicità dichiarativa è quella affidata agli atti dello stato civile mentre la trascrizione di cui all'art. 2647 c.c. (e le annotazioni previste dall'art. 163 ultimo comma) come noto, è degradata a mera pubblicità notizia ⁽¹¹⁾.

Vi può essere inoltre il passaggio automatico dallo stato coniugale all'unione civile, ma non viceversa, in caso vi sia stata rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi ma i coniugi stessi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti (comma 27); in tal caso trattandosi di fattispecie automatica, senza soluzione di continuità, dovrà ritenersi che il regime patrimoniale già vigente per i coniugi regoli anche l'unione civile;

2) il secondo aspetto riguarda la cessazione dell'unione civile e la conseguente cessazione dei regimi patrimoniali adottati.

Come abbiamo detto manca nelle unioni civili la fase della separazione e quindi non potremo avere gli stessi riferimenti temporali che abbiamo nel matrimonio per la cessazione del regime legale (art. 191 c.c.).

Per le unioni civili dovremo dire che il regime legale (o convenzionale, compreso il fondo patrimoniale eventualmente costituito) esistente fra le parti si scioglierà quando si scioglie l'unione civile e cioè (come già detto):

- per morte di una delle parti;
- con il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la dichiarazione di morte presunta di una delle parti;

- con il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso

- con il passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento dell'unione civile, pronunciata a seguito di apposita domanda, e successiva annotazione della sentenza stessa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 898/1970 alla quale consegue l'efficacia "a tutti gli effetti civili" dello scioglimento;

- a seguito di convenzione di negoziazione assistita, munita di nulla osta del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, da annotare per l'opponibilità ai terzi nei registri dello Stato Civile;

- a seguito di accordo di scioglimento dell'unione civile concluso innanzi al sindaco, da annotare per l'opponibilità ai terzi nei registri dello Stato Civile;

3) così come nel matrimonio nell'atto di celebrazione dell'unione civile può essere dichiarata la scelta del regime di separazione dei beni;

4) anche le parti dell'unione civile potranno costituire un fondo patrimoniale;

5) non vi è dubbio che per la stipulazione delle convenzioni matrimoniali e per la loro modifica valga la forma dell'atto pubblico notarile con i testimoni ai sensi dell'art.162, comma 1 c.c. e dell'art. 48 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile) come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c) della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005);

Sotto l'aspetto pratico emerge la delicatezza dell'indagine che il notaio dovrà condurre sugli atti dello stato civile al fine di accertare il regime applicabile alla parte dell'unione civile.

Infatti occorre tener presente:

- che la scelta del regime di separazione dei beni dichiarata nell'atto di costituzione dell'unione civile, le convenzioni matrimoniali e le loro modifiche, per essere opponibili ai terzi, dovranno essere annotate a margine dell'atto di costituzione dell'unione civile;

- quella particolare causa di modifica del regime patrimoniale che è lo scioglimento invece va trascritta sia a margine dell'atto di costituzione dell'unione che a margine dell'atto di nascita dove troveremo annotate anche eventuali variazioni del cognome. Evidentemente lo scioglimento dell'unione civile avrà particolare rilievo sul regime patrimoniale quando le parti si trovino in regime di comunione legale o di comunione convenzionale ovvero abbiano costituito un fondo patrimoniale. In realtà per il fondo patrimoniale l'art. 171 c.c. collegava già la cessazione del fondo allo scioglimento del regime coniugale, essendo ininfluenti invece le cause di scioglimento della comunione legale (legate invece alla separazione coniugale), cosicché la disciplina introdotta dalla novella risulta coerente con le cause di cessazione già previste per il fondo patrimoniale (ed espressamente richiamate dalla norma in esame).

LE CONVIVENZE DI FATTO

1) Definizione e disciplina

La seconda parte dell'art. 1 della Novella (commi da 36 a 65) è dedicata alla disciplina della "convivenza di fatto" istituto che può riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali.

Prima della normativa in esame la giurisprudenza aveva indicato una linea di sviluppo tendente a conferire, quanto più possibile, rilievo giuridico al mero fatto della convivenza (in materia ad esempio: di azione di arricchimento nei rapporti tra conviventi ⁽¹²⁾; dell'incidenza di una nuova convivenza sull'assegno di divorzio percepito da uno dei conviventi ⁽¹³⁾; di contratto di locazione e famiglia di fatto ⁽¹⁴⁾; di risarcimento del danno e convivenza ⁽¹⁵⁾; di assegnazione della casa familiare e convivenza ⁽¹⁶⁾ su cui peraltro è già intervenuto il legislatore introducendo l'art. 337-sexies c.c.; di tutela possessoria del convivente, dell'immobile di proprietà dell'altro, nel momento della cessazione del rapporto ⁽¹⁷⁾).

Con la nuova normativa il legislatore ha scelto, nel passare da una situazione di fatto ad una di diritto, di definire in via generale la convivenza giuridicamente rilevante segnando in questo modo dei limiti, in particolare all'autonomia negoziale nel contratto di convivenza, che occorre premettere e dei quali bisogna tenere conto.

Il comma 36 definisce i conviventi di fatto come:

- due persone maggiorenni;
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Il successivo comma 37, poi, pare aggiungere, per la rilevanza giuridica delle convivenze il requisito che i conviventi siano coabitanti ed abbiano dimora abituale nello stesso comune. Il comma 37 citato, infatti, richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30 maggio 1989 n. 233, in particolare art. 4 ⁽¹⁸⁾ e art. 13, comma 1, lettera b) ⁽¹⁹⁾.

Su questo aspetto è intervenuta la recente circolare del Ministero dell'Interno in data 1 giugno 2016 n. 1328 la quale, premessa la definizione contenuta nel comma 36 e richiamato il comma 37 per "l'accertamento" della stabile convivenza e richiamati i successivi commi 52 e 59 per le "registrazioni" conseguenti i contratti di convivenza e la loro risoluzione, rileva:

- la differenza fra “iscrizione delle convivenze di fatto” che dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed in particolare dagli artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989, espressamente richiamati dal comma 37 e la “registrazione del contratto di convivenza” che costituisce invece un adempimento nuovo per l’opponibilità del contratto ai terzi;

- su quest’ultimo adempimento “nuovo”, consistente nella “registrazione del contratto di convivenza”, e sua risoluzione, la circolare precisa che l’ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi, ricevuta copia del contratto dal professionista dovrà tempestivamente procedere “a registrare, ***nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali***, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista” ed inoltre deve ***assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.***

La stessa circolare, poi, contiene precisazioni relative alla registrazione della risoluzione del contratto di convivenza sulla base delle previsioni contenute nei commi 59 lettera a) e 51, 59 lettera b) e 61, 59 lettera c) e 12 dell’ordinamento anagrafico, nonché 59 lettera d) e 63.

Dalla lettura complessiva delle norme che disciplinano le convivenze, e dalla loro definizione ed accertamento, emerge:

- che strutturalmente la convivenza è una situazione di fatto riguardo alla quale gli atti anagrafici servono, principalmente, a fini di accertamento di tale situazione di fatto, e della sua tendenziale stabilità, affinché possa essergli applicata la nuova disciplina. A tali atti, poi, il legislatore della novella ha affidato l’opponibilità ai terzi dei contratti di convivenza, loro modifiche e loro scioglimento;

- che alle “convivenze di fatto” il legislatore riconosce ed estende ora solo alcuni specifici diritti, ai quali accenneremo (spesso recependo orientamenti giurisprudenziali consolidati);

- che, al di fuori dei diritti specificamente riconosciuti, il legislatore non opera alcuna estensione delle norme in materia di matrimonio o di unione civile e affida la regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i conviventi al “contratto di convivenza” previsto e disciplinato dai commi da 50 a 63.

Dall’analisi della normativa emerge, inoltre, che occorre distinguere fra “convivenza di fatto”, quale situazione di fatto ora giuridicamente di per sé rilevante anche se non regolamentata da contratto di convivenza, e “convivenza di fatto regolamentata da contratto di convivenza”.

Infatti essendo il contratto di convivenza elemento eventuale potremo avere:

- “convivenze di fatto” non regolate da “contratto di convivenza” alle quali si applicheranno quindi le sole norme contenute nei commi da 38 a 49 della legge, ed in particolare i diritti ora riconosciuti dalle norme stesse, e alle quali non si applicheranno, invece, le norme della nuova legge contenute nei commi 50 e ss relative ai contratti di convivenza⁽²⁰⁾;

- convivenze di fatto regolate da “contratto di convivenza” alle quali si applicheranno anche le specifiche norme dettate per questo strumento di autonomia privata, i cui limiti occorre analizzare.

Quanto agli specifici diritti ora riconosciuti ai conviventi di fatto, la Novella:

- estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all’ordinamento penitenziario (comma 38);

- riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario analogamente a quanto già previsto per i coniugi e i familiari (comma 39);

- ai commi 40 e 41 riconosce a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare, in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone, il convivente come

rappresentante, con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie;

- ai commi da 42 a 45 riconosce ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione, codificando alcuni orientamenti (ai quali si è già fatto riferimento) già espressi dalla giurisprudenza. In particolare, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il comma 42 riconosce al convivente di fatto superstite il diritto di abitazione per 2 anni (che diventano 3 anni in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a 2 anni, e comunque fino ad un massimo di 5 anni. In base al comma 43, il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto;

- al comma 44 riconosce la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, prevedendo tale facoltà per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;

- al comma 45 dispone in ordine all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse;

- con il comma 46 introduce nel codice civile l'articolo 230-ter per disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa. La nuova disposizione riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato;

- con i commi 47 e 48 amplia le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia; facoltà già in parte previste dalla normativa vigente. In particolare, il comma 47 modifica l'articolo 712 del codice di procedura civile, per inserire fra i soggetti che devono essere indicati nella domanda per l'interdizione o l'inabilitazione anche il convivente di fatto. Il comma 48 riconosce al convivente di fatto la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato o che presenti i requisiti per l'amministrazione di sostegno;

- al comma 49 recepisce orientamenti giurisprudenziali consolidati equiparando la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito;

- al comma 55 prevede che il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche dovrà avvenire nel rispetto del codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003) e i dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non dovranno costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza. Questa disposizione, alla quale fa riferimento anche la citata Circolare del Ministero dell'Interno nell'occuparsi delle iscrizioni e registrazioni anagrafiche, dovrà però conciliarsi con la funzione di opponibilità ai terzi ora riconosciuta alle registrazioni relative ai contratti di convivenza nelle certificazioni anagrafiche;

- al comma 65 prevede e disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti che deve essere stabilito dal giudice in presenza dei presupposti mutuati dall'art. 438 del codice civile (stato di bisogno e impossibilità di provvedere al proprio mantenimento), nella misura prevista dall'art. 438 c.c. , e per un periodo proporzionato alla durata della convivenza.

2) Contratto di convivenza e regimi patrimoniali delle convivenze

Il contratto di convivenza è definito al comma 50 come il contratto con il quale i conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali.

I commi successivi dettano una disciplina di tale contratto, sotto il profilo formale, contenutistico e di validità, che può essere così riassunta:

a) la forma del contratto di convivenza

Quanto alla forma il comma 51 dispone che il contratto di convivenza, le sue modifiche e la sua risoluzione (comma 60) devono essere redatti in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. La forma prescritta è prevista dalla legge a pena di nullità.

Il comma 60 riserva invece alla competenza del notaio, quindi atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, gli "atti di trasferimento di diritti reali immobiliari" comunque discendenti dal contratto di convivenza. La norma pare da interpretarsi in senso estensivo cioè nel senso che restano riservati alla competenza notarile tutti i contratti di convivenza che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono diritti reali immobiliari, anche di garanzia, o sciolgono la comunione di tali diritti e comunque tutti i contratti che devono essere trascritti o iscritti nei registri immobiliari.

Inoltre pare evidente che la competenza notarile, pur essendo prevista al comma 60, relativo alla risoluzione del contratto di convivenza, deve ritenersi riferita ad ogni contratto (avente quell'oggetto e quegli effetti) sottoscritto dai conviventi per regolare i loro rapporti patrimoniali e quindi anche all'originario contratto di convivenza e sue successive modifiche.

Non può negarsi la "atipicità" della forma di autentica prevista dal comma 51 che parla di "scrittura privata con sottoscrizione autenticata" attribuendo tuttavia la relativa competenza al di fuori delle categorie soggettive previste dall'art. 2703 c.c..

Si porranno quindi all'interprete una serie di questioni relative ai requisiti formali di tale autentica, agli obblighi di deposito e di conservazione ed ai connessi obblighi di rilascio di copie nonché alla loro efficacia.

Tali aspetti interpretativi, poi, andranno affrontati tenendo conto che le categorie soggettive di professionisti ai quali il comma 51 riconosce la competenza per tale particolare autentica sono soggetti a norme professionali molto diverse, proprio sotto l'aspetto delle competenze disciplinate da tale norma .

In particolare: il notaio è pubblico ufficiale (oltre che soggetto singolarmente ed espressamente previsto dall'art. 2703 c.c.) con obblighi di redazione, conservazione degli atti e rilascio delle copie previsti e disciplinati dalla legge notarile; il notaio ha quale primario ed inderogabile obbligo professionale di assicurare la conformità degli atti che riceve od autentica alle norme imperative e all'ordine pubblico senza tuttavia avere (ovviamente) obblighi di attestazione (che invece vengono richiesti dal comma 51, con previsione inopportuna riferita anche al notaio).

Si tratterà quindi di stabilire in quale categoria giuridica collocare tale autentica atipica e "minore", determinandone conseguentemente i limiti contenutistici e le regole di utilizzabilità.

b) l'opponibilità ai terzi del contratto di convivenza

Ai fini dell'opponibilità ai terzi il comma 52 prevede la trasmissione, da parte del professionista che ha ricevuto l'atto, di copia del contratto al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 (Approvazione del nuovo

regolamento anagrafico della popolazione residente). Poiché, come vedremo, con il contratto di convivenza le parti possono anche prevedere e regolare regimi patrimoniali generali occorre riflettere sulla idoneità delle certificazioni anagrafiche ad assicurare quella efficacia di pubblicità dichiarativa che invece è tipica degli atti dello stato civile ai quali, finora, l'opponibilità ai terzi di tali strumenti negoziali era stata affidata (articoli 162 e 163 c.c., per le convenzioni matrimoniali e comma 13 della legge in commento per le unioni civili);

c) Il contenuto del contratto di convivenza

Il comma 53 detta una scarna disciplina del contenuto del contratto di convivenza, da integrare con le altre disposizioni sempre dettate per lo stesso contratto.

Innanzitutto pare opportuno procedere ad una lettura combinata del comma 53 e dei commi 54 e 56 i quali dettano, anch'essi, norme sul contenuto del contratto di convivenza e dai quali emerge che tale accordo:

- reca l'indicazione del domicilio di ciascuna parte per le notifiche (indicazione obbligatoria). La rilevanza di tale indicazione emerge dal comma 62 che disciplina la notifica del recesso unilaterale dal contratto di convivenza con gli effetti ad essa collegati in quanto finalizzata alla conoscenza di un atto unilaterale recettizio;

- può contenere l'indicazione della residenza. La norma può intendersi nel senso che con il contratto di convivenza le parti possono convenzionalmente fissare la residenza comune. Pare tuttavia potersi affermare che nelle "convivenze" una residenza comune debba preesistere come elemento sul quale si fonda la "famiglia anagrafica" alla quale il comma 37 fa riferimento per l'accertamento della stabile convivenza che rappresenta, appunto, il presupposto della convivenza di fatto giuridicamente rilevante per la legge in commento;

- può contenere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo. È l'obbligo di contribuzione previsto come inderogabile nel matrimonio e nelle unioni civili. Nelle convivenze, in considerazione della minore vincolatività del rapporto, la relativa previsione è affidata all'autonomia negoziale delle parti. Al riguardo occorre chiedersi se nelle convivenze sia lasciata all'autonomia delle parti la scelta se prevedere o non prevedere l'obbligo di contribuzione, e se le parti stesse possano disciplinarlo anche in deroga al principio di proporzionalità tendenzialmente richiamato anche dal comma in commento. In considerazione della diversa qualità del rapporto disciplinato (rispetto al matrimonio e alle unioni civili nelle quali l'obbligo proporzionale di contribuzione è inderogabile) e della autonomia negoziale riconosciuta ai conviventi nel regolare i loro rapporti patrimoniali pare potersi giungere ad una soluzione positiva;

- non può essere sottoposto a termine o condizione i quali, se inseriti, non producono l'invalidità del contratto ma si considerano come non apposti. La convivenza infatti è una situazione interpersonale affettiva tendenzialmente a tempo indeterminato la cui regolamentazione patrimoniale non sopporta l'apposizione di termini o condizioni.

La legge prevede una particolare ipotesi in cui gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi (condizione sospensiva legale) al comma 58 e prevede le cause di risoluzione di tale contratto al comma 59. Fuori di tali ipotesi l'efficacia o la durata di tale contratto non sono nella disponibilità dell'autonomia negoziale delle parti;

- può contenere il regime patrimoniale della comunione dei beni, facendo al riguardo il comma 53 lettera c) rinvio agli articoli da 177 a 197 c.c..

Il successivo comma 54 prevede, poi, che il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con altro contratto concluso con le forme prescritte dall'art. 51.

Riguardo al contenuto del contratto di convivenza ci si può interrogare sulla derogabilità di alcuni diritti "patrimoniali" riconosciuti espressamente dal legislatore.

In particolare ci si può domandare se si possa derogare, con il contratto di convivenza, al diritto di ricevere gli alimenti previsto e disciplinato dal comma 65. Pare potersi affermare che sia disciplinabile la misura e la modalità di prestazione degli alimenti ma che sia tendenzialmente indisponibile il diritto a riceverli, in presenza delle condizioni previste dalla legge, ritenendo qualificabile l'obbligo alimentare in parola come obbligazione alimentare legale.

d) In particolare i regimi patrimoniali dei conviventi di fatto

In particolare, riguardo ai regimi patrimoniali dei conviventi di fatto, la nuova legge prevede che:

a) nelle convivenze il regime degli acquisti dei beni, della loro appartenenza e della loro amministrazione, in assenza di apposita previsione contenuta in un contratto di convivenza (secondo quanto espressamente consentito dal comma 53, lettera c) è quello di diritto comune.

La scelta del legislatore pare coerente con la struttura del rapporto disciplinato.

Mentre nel matrimonio e nelle unioni civili (rapporti maggiormente qualificati) il regime legale è la "comunione dei beni" nelle convivenze è la "separazione dei beni".

La nuova legge però imporrà al notaio una attenta verifica sui soggetti "liberi da vincoli matrimoniali o da unioni civili" in quanto mentre prima della novella essi potevano essere solo soggetti alle norme di diritto comune ora occorrerà accertare se vi sia una situazione di convivenza, se questa sia regolata da contratto di convivenza e se tale contratto di convivenza preveda un regime patrimoniale generale. L'accertamento andrà fatto sui predetti certificati anagrafici ed in particolare, anche in base alle indicazioni contenute nella citata circolare del Ministero dell'Interno, nella "scheda di famiglia" cioè nel certificato di stato di famiglia e nelle "schede individuali" dei conviventi (art. 1 D.P.R. n. 223/1989);

b) qualora il contratto di convivenza contenga (art. 53, lettera c) la previsione della comunione legale come regime patrimoniale fra i conviventi non potrà negarsi che questa (particolare) comunione legale nascente da contratto abbia gli stessi effetti di acquisto automatico previsti dalla legge (art. 177 c.c.).

La comunione legale come regime patrimoniale generale dei conviventi, pertanto, si instaurerà con la sottoscrizione del contratto di convivenza e sarà opponibile ai terzi con l'iscrizione negli atti anagrafici, come previsto dal comma 52.

Se si considera che la comunione legale rappresenta una forte deroga ai principi di diritto comune relativi all'acquisto, all'appartenenza ed all'amministrazione dei beni, che ha fonte fisiologicamente normativa, si comprende l'anomalia della scelta operata dal legislatore per le convivenze di far nascere un tale meccanismo da una scelta contrattuale.

Ancora più evidente è poi tale anomalia se si pensa che tale scelta, e i relativi effetti in deroga alle regole ordinarie sugli acquisti e sugli effetti del contratto, è affidata, non ad un atto avente la forma solenne delle convenzioni matrimoniali, ma anche ad una semplice scrittura privata autenticata (anche) da avvocato, quindi senza alcun obbligo disciplinato di conservazione e rilascio di copia ed inoltre con l'opponibilità ai terzi affidata ad una iscrizione anagrafica.

Pare evidente infatti l'esigenza di poter sempre disporre almeno di una copia conforme del contratto di convivenza dal quale risulterà il regime adottato, posto che i registri anagrafici (così come i registri dello stato civile in base all'art. 162 c.c.) indicheranno solo gli estremi del contratto (come peraltro ora precisato dalla citata Circolare del Ministero dell'Interno).

Al riguardo occorre domandarsi, proprio alla luce della citata circolare del Ministero dell'Interno in data 1 giugno 2016 la quale prevede in particolare che l'ufficiale dell'anagrafe proceda "ad assicurare la conservazione agli atti dell'ufficio della copia del contratto", quali siano gli eventuali obblighi del pubblico ufficio depositario di rilasciare copia di tali atti.

Altro aspetto che richiede una riflessione, alla luce del tenore letterale del comma 53, è se l'originario contratto di convivenza, oltre alla comunione legale, possa prevedere e regolare anche forme di comunione convenzionale nel rispetto dei limiti dell'art. 210 c.c..

La norma contenuta nel citato comma 53, letta in combinato disposto con il successivo comma 54, infatti si presta a due diverse letture.

La prima, restrittiva, nel senso che l'originario contratto di convivenza possa solo prevedere come regime patrimoniale la comunione legale, introducendo quindi fra i conviventi la regolamentazione prevista dalla legge ed espressamente richiamata dalla lettera c) del comma 53; regime che, ai sensi del comma 54, potrebbe solo successivamente essere modificato. Questa interpretazione oltre che dal tenore letterale del comma 53 pare confermata dal termine regime patrimoniale "scelto", contenuto nel successivo comma 54, che fa pensare, quale soluzione originaria, alla manifestazione di volontà di adottare un regime previsto dalla legge.

Una seconda lettura, meno letterale, secondo cui la comunione convenzionale potrà essere prevista nel contratto di convivenza sia come regime "originariamente" adottato dai conviventi sia come modifica di una comunione legale già esistente.

Anche la comunione convenzionale, come regime patrimoniale generale dei conviventi, si instaurerà con la sottoscrizione del contratto che la disciplina e sarà opponibile ai terzi con l'iscrizione nei registri anagrafici.

Pare evidente nell'ipotesi in cui i conviventi scelgano un regime di comunione convenzionale la necessità di disporre di copia autentica del relativo contratto che la prevede e la regola non essendovi, in tal caso, l'adesione ad un regime legale ma una modifica convenzionale di tale regime il cui contenuto ed i cui effetti risulteranno dal relativo contratto.

Naturalmente anche quando il contratto di convivenza contenente la scelta del regime di comunione legale o la sua modifica sia ricevuto o autenticato da notaio sarà soggetto alla forma di pubblicità prevista dal comma 51 (iscrizione all'anagrafe), ed eventualmente alla trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c. ove ne ricorrano i presupposti, ma mai alle forme di pubblicità previste dagli articoli 162 e 163 c.c. e dall'art. 2647 c.c. applicabili solo ai regimi patrimoniali del matrimonio e delle unioni civili;

c) non potrà essere costituito fondo patrimoniale fra i conviventi. Tale convenzione infatti dando vita ad un patrimonio separato si ritiene che debba essere previsto dalla legge in conformità all'art. 2740 c.c.;

d) il regime patrimoniale generale eventualmente adottato (comunione legale o comunione convenzionale) si scioglierà nei casi di risoluzione del contratto di convivenza previsti dai commi da 59 a 63 della Novella.

Come vedremo sono ipotesi eterogenee che pongono problemi anche con riferimento al momento in cui deve ritenersi sciolto il regime patrimoniale.

e) la risoluzione del contratto di convivenza

La risoluzione del contratto di convivenza è disciplinata dai commi dal 59 a 63 i quali prevedono che il contratto di convivenza si scioglie:

a) per accordo delle parti. Riguardo ai regimi patrimoniali generali eventualmente adottati dai conviventi, e in particolare alla comunione legale o convenzionale, pare doversi affermare che il regime si scioglie al momento del perfezionamento del contratto risolutivo del contratto di convivenza (comma 60), con l'effetto di assoggettare nuovamente, per il futuro, i conviventi alle regole di diritto comune.

Per l'opponibilità ai terzi dovrà sempre farsi riferimento all'iscrizione negli atti anagrafici.

Anche questo accordo risolutivo è soggetto alle stesse forme di cui al comma 51. Per le regole di scioglimento della eventuale comunione legale esistente il comma 60 richiama espressamente le norme del codice civile in materia, in quanto compatibili;

b) per recesso unilaterale. Essendo il contratto di convivenza funzionale alla regolamentazione della convivenza quale legame affettivo di coppia che può cessare anche per volontà di uno solo dei conviventi, è previsto lo scioglimento di tale contratto anche per recesso unilaterale.

Questa norma introduce una deroga al principio generale contenuto nell'art. 1372 c.c., secondo cui il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso; infatti per questa particolare tipologia di contratto la legge ammette (come peraltro consentito dallo stesso art. 1372 c. c.), oltre al "mutuo consenso" quale causa di scioglimento il recesso unilaterale.

Il recesso unilaterale pone, evidentemente, criticità ancora maggiori in presenza di un regime di comunione legale o convenzionale rispetto al momento in cui detti regimi possono considerarsi sciolti. Pare doversi collocare il recesso unilaterale previsto dal comma 58 lettera b) in commento fra i negozi unilaterali recettizi (in quanto negozio in cui la dichiarazione di volontà è diretta ad un soggetto determinato) ai quali si applica la disciplina di cui all'articolo 1334 c.c..

Il comma 61, infatti, prevede, in caso di recesso unilaterale, che il professionista che riceve o autentica l'atto (anche il recesso unilaterale è sottoposto alla forma di cui al comma 51 come espressamente previsto dal comma 60) ne notifichi copia all'altro contraente all'indirizzo indicato nel contratto di convivenza.

Il recesso unilaterale dal contratto di convivenza, quindi, in quanto negozio unilaterale recettizio sarà perfetto ed efficace solo quando giunge a conoscenza del destinatario.

Anche in questo caso trova applicazione il principio della presunzione di conoscenza previsto dall'art. 1335 c.c..

Dovrà pertanto ritenersi che la comunione legale prevista nel contratto di convivenza, in caso di recesso unilaterale di una parte da tale contratto, si sciogla quando tale atto unilaterale diviene efficace, e cioè dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato, cioè l'altro convivente (art. 1334 c.c.).

Per l'opponibilità ai terzi dovrà sempre farsi riferimento alla iscrizione all'anagrafe, come previsto espressamente dal comma 61, che richiama gli adempimenti di cui al comma 52.

Il contratto di convivenza si scioglie inoltre:

c) per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona.

Pare evidente che la libertà di stato è uno dei presupposti affinché possa dirsi esistente una convivenza di fatto giuridicamente meritevole di tutela.

Non potrà pertanto stipularsi un contratto di convivenza fra persone separate.

Tale conclusione pare doversi raggiungere in base alle disposizioni contenute nelle seguenti norme:

- nel comma 59 lettera c), in esame, che prevede il matrimonio e l'unione civile, tra un convivente e altra persona, come causa di risoluzione del contratto di convivenza; meglio forse dovremmo dire come causa di dissoluzione della convivenza di fatto con conseguente risoluzione del contratto che la regola;

- nel comma 36 nella parte in cui prevede che i conviventi di fatto sono due persone maggiorenni "non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile";

- nel comma 57 lettera a) il quale prevede come causa di nullità insanabile del contratto di convivenza la presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza.

Pertanto il professionista, ed il notaio in particolare, chiamato a stipulare un contratto di convivenza dovrà verificare che entrambe le parti del contratto siano di stato libero (cioè non coniugate né parti di un'unione civile) e non abbiano in corso un altro contratto di convivenza⁽²¹⁾.

Tali elementi (assenza di vincolo matrimoniale o di unione civile o di altro contratto di convivenza) richiesti per la validità del contratto, così come l'esistenza degli ulteriori requisiti previsti dal comma 36 (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale), pure richiesti per la validità del contratto di convivenza, può essere utile che emergano dal contratto stesso.

Per l'ipotesi di cui al comma 59 lettera c) in commento il comma 62 impone al contraente che ha contratto matrimonio o unione civile di notificare il relativo estratto dello stato civile all'altro contraente e al professionista che ha ricevuto o autenticato l'atto. Anche in questo caso deve ritenersi che il professionista sia obbligato alla trasmissione di cui al comma 52 per l'opponibilità ai terzi dello scioglimento del contratto di convivenza.

Diversamente argomentando non si giustificerebbe la comunicazione al professionista prevista dalla legge e resterebbe un pericoloso vuoto di pubblicità; inoltre un elemento determinante a favore dell'interpretazione proposta si desume dal successivo comma 63, che disciplina il caso di morte di uno dei contraenti, nel quale tale obbligo di annotazione in capo al professionista è previsto espressamente e, non a caso, collegato alla notificazione della parte.

Inoltre pare logica l'estensione anche a questa ipotesi dell'obbligo a carico del professionista di "annotazione a margine del contratto di convivenza dell'avvenuta risoluzione" previsto dal successivo comma 63 in caso di morte di uno dei conviventi;

d) per morte di uno dei contraenti. Anche in questa ipotesi sarebbe forse più corretto dire che cessa il legame affettivo di coppia e conseguentemente si scioglie il relativo contratto destinato a regolarlo. Il comma 63, come già detto, prevede anche in questo caso una notificazione al professionista da parte del contraente superstite o degli eredi del defunto dell'estratto dell'atto di morte per l'annotazione nei registri anagrafici al fine della opponibilità ai terzi dello scioglimento del contratto di convivenza.

Il comma 63 prevede inoltre a carico del professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'ulteriore adempimento "dell'annotazione a margine del contratto di convivenza dell'avvenuta risoluzione" (nel caso specifico conseguente alla morte).

La norma fa innanzitutto pensare ad un obbligo di conservazione da parte del professionista del contratto di convivenza.

f) La nullità del contratto di convivenza

Il comma 57 prevede la nullità (insanabile) del contratto di convivenza, nei seguenti casi:

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;

- se una delle parti è minore d'età;

- se una delle parti è interdetta;

- se una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (impedimento al matrimonio in base all'art. 88 c.c.);

- in mancanza degli ulteriori requisiti previsti dal comma 36 (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale).

Infine il comma 64 modifica la legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi il nuovo art. 30-bis in materia di contratti di convivenza. La nuova disposizione prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. La disposizione fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.

Da ultimo occorre segnalare la disposizione contenuta nel comma 35 la quale prevede che acquistino "efficacia" a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34, cioè quelle dettate in materia di unioni civili, null'altro prevedendo la legge circa l'efficacia delle disposizioni dettate per le convivenze. Deve tuttavia ritenersi che l'intero complesso di norme (quindi anche quelle dettate in materia di convivenze) acquisti "efficacia" dalla data di entrata in vigore della legge (5 giugno 2016), salvi gli interventi di adeguamento, modifica, riordino ed integrazione affidati ai Decreti Legislativi di cui al comma 28 e ss.

Maria Luisa Cenni - Coordinatore Settore Studi Pubblicistici - XXII Consiliatura

- 1) Ne restano escluse quelle "coabitazioni" ad esempio caratterizzate da affetto parentale o fra amici che dividono lo stesso appartamento. Diversa è infatti la "convivenza di fatto", ora rilevante per l'ordinamento e disciplinata dalla legge in commento, la quale attribuisce nuovi diritti ed impone obblighi e vincoli, per il cui accertamento il legislatore al comma 37 fa riferimento all'art. 4 "Famiglia anagrafica" del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, dalla mera "coabitazione" (o convivenza anagrafica) di cui all'art. 5 dello stesso D.P.R., non disciplinata dalla nuova Legge.
- 2) Basta consultare le molte relazioni contenute nei Dossier presso la Camera dei Deputati ed il Senato. Di particolare interesse sono alcune relazioni che accompagnano le audizioni presso la Commissione Giustizia del Senato, ed in particolare: Relazione del Prof. Maria Elisa D'Amico, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università Statale di Milano; Relazione del Prof. Ferruccio Tommaseo, Ordinario di Diritto Processuale Civile all'Università di Verona; Osservazioni Della Dottoressa Maria Gabriella Luccioli, Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione.
- 3) Così il Prof. Ferruccio Tommaseo nelle sue osservazioni alla Commissione Giustizia del Senato sul primo testo unificato del progetto di Legge.
- 4) In particolare si legge nella decisione: "164. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno a tutt'oggi la possibilità di contrarre un'unione civile o un'unione registrata (in assenza di matrimonio) in Italia. La Corte deve pertanto determinare se l'Italia, alla data dell'analisi della Corte, ovvero nel 2015, non abbia ottemperato all'obbligo positivo di garantire il rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti, in particolare mediante la previsione di un quadro giuridico che consentisse loro di far riconoscere e tutelare la loro relazione ai sensi del diritto interno.
(iii) L'applicazione dei principi generali al caso di specie
165. La Corte ribadisce di aver già ritenuto che le coppie omosessuali abbiano la stessa capacità delle coppie eterosessuali di instaurare relazioni stabili e che si trovino in una situazione significativamente simile a una coppia eterosessuale per quanto riguarda l'esigenza di riconoscimento giuridico e di tutela della loro relazione (si vedano Schalk e Kopf, § 99, e

Vallianatos, §§ 78 e 81, entrambe sopra citate). Ne consegue che la Corte ha già riconosciuto che le coppie omosessuali necessitano di riconoscimento giuridico e tutela della loro relazione.”.

5) Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza 9 febbraio 2015 n. 2400, secondo cui: “È legittima la mancata estensione del regime matrimoniale (nella specie, della possibilità di pubblicazioni di matrimonio) alle unioni omo-affettive, che non rientrano tra le ipotesi legislative di unione coniugale - in linea con quanto affermato dalle sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014 della Corte costituzionale, il cui approdo non è superato dalle decisioni della Corte di Strasburgo (sentenza 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria e, recentemente, 16 luglio 2014, Hamalainen c. Finlandia) che non impongono una equiparazione - ancorché il sicuro rilievo costituzionale ex art. 2 Cost. di tali formazioni sociali, e del nucleo affettivo-relazionale che le caratterizza, comporta che queste unioni possano acquisire un grado di protezione e tutela, anche ad opera del giudice ordinario, tenuto ad una interpretazione della norma costituzionalmente e convenzionalmente orientata, equiparabile a quella matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali.”

6) In questo caso in pendenza della decisione sulla nullità dell'unione civile potrà essersi instaurato il regime legale della comunione dei beni con i suoi effetti patrimoniali.

7) Le ipotesi richiamate sono le seguenti:

“Art. 3.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) *quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:*

a. *all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;*

b. *a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;*

c. *a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;*

d. *a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'articolo 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel numero 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;*

2) *nei casi in cui:*

a. *l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;*

c. *il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;*

d. *il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;*

e. *l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;”*

8) In particolare il richiamato comma 25 richiama le seguenti norme della Legge 1 dicembre 1970 n. 898:

L' art. 4:

“Art. 4.

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge. (6)

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

((4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.))

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sè, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente

poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonchè, ((disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento)), dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonchè per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del medesimo codice.

12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.

13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

15. L'appello è deciso in camera di consiglio.

16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.”;

l'art. 5, primo comma e dal quinto all'undicesimo comma:

“Art. 5.

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

6. ((Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria)).

10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.”;

l'art. 8:

“Art. 8.

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre allo obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile. ((Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all'assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore precedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione, provvede il giudice dell'esecuzione.

Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonchè gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6).”;

l'Art. 9

“Art. 9.

1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. ((5))

3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze. ((5))

4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l'applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.”;

Art. 9-bis:

“Art. 9-bis.

A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L'assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l'assegno può essere nuovamente attribuito.”;

Art. 10:

“Art. 10.

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.”;

Art- 12-bis:

“Art. 12-bis.

1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.”;

Art. 12-ter:

“Art. 12-ter.

1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.”;

Art. 12-quater:

“Art. 12-quater.

Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.”;

Art- 12-quinquies

“Art. 12-quinquies.

1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.”.

9) “Art. 6 Convenzione di negoziazione assistita da ((uno o più avvocati)) per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1. La convenzione di negoziazione assistita ((da almeno un avvocato per parte)) può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, **di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b)**, della legge ((1^o dicembre)) 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.

3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori)). L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.

4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, ((terzo periodo)), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 2.000 ad euro 10.000)). Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio”;

- b. all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: "h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”;

- c. all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio”.”

10) Art. 12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

1. I coniugi possono concludere, ((innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,)) del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, ((con l'assistenza facoltativa di un avvocato,)) un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge ((1^o dicembre)) 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ((ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,)) ovvero economicamente non autosufficienti.

3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente ((, con l'assistenza facoltativa di un avvocato,)) la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento

secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziari che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. ((Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l'ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sè non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 5. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell'accordo)).

4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.»

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;

b. all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;

c. all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente lettera:« d-ter) ((degli accordi)) di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».

6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

- 11) In questo senso Cass, Sez. U, *Sentenza n. 21658 del 13/10/2009* in materia di fondo patrimoniale, secondo cui “La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.”
- 12) Su questo aspetto: Cass. 15 maggio 2009, Sez. III, n. 11330 e Cass. 30 novembre 2011, Sez. III, n. 25554, entrambe in CED Cassazione;
- 13) Nel senso che l'instaurazione di una stabile e duratura convivenza more uxorio escluda il presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile: Cass. 8 febbraio 2012, Sez. I, n. 1789 e Cass. 11 agosto 2011 n. 17195,, entrambe in CED Cassazione;
- 14) Su questo tema è intervenuta la Corte Costituzionale prima con *Sentenza n. 404 del 1988*, con la quale ha ampliato la categoria dei successibili nel contratto di locazione riconoscendo al convivente la successione del contratto in presenza di prole naturale del nucleo abitante, e successivamente con altra *Sentenza* in data 14 gennaio 2010 n. 7;
- 15) Su questo aspetto: Cass. 16 settembre 2008, Sez. III, n. 23725 in CED Cassazione;
- 16) Su questo aspetto: Cass. 15 settembre 2011 n. 18863 in CED Cassazione;
- 17) Cass. 15 dicembre 2014, n. 19423 e Cass. 21 marzo 2013, Sez. III, n. 7214, entrambe in CED Cassazione;
- 18) “Art. 4. Famiglia anagrafica 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.”
- 19) “Art. 13. Dichiarazioni anagrafiche 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: (omissis) b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza; (omissis)”
- 20) Al riguardo occorrerà comunque fare alcune riflessioni e precisazioni riguardo talune norme, ed in particolare sul comma 59, che paiono non cogliere appieno la differenza fra “convivenza di fatto” e “contratto di convivenza”.
- 21) Forse dovrebbe dirsi “non abbiano in corso un'altra convivenza di fatto” ponendosi il dubbio se si debba ritenere sufficiente l'esistenza di una ulteriore e diversa situazione di fatto qualificabile ai sensi dei commi 36 e 37 come “convivenza” per la nullità del contratto regolante un'altra convivenza.

LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE. L'“impatto fiscale” nell'ambito delle imposte indirette

1. Le “parti dell'unione civile”

Le legge 20 maggio 2016 n. 76 (pubblicata sulla G.U. n.118 del 21 maggio 2016 e in vigore al 5 giugno 2016) – cd. legge “Cirinnà” - introduce nel nostro ordinamento giuridico due istituti (le unioni civili e le “convivenze”) che hanno ricadute importanti non solo sotto il profilo civilistico, ma anche sotto quello fiscale. Su tale ultimo versante, peraltro, il legislatore non ha elaborato alcuna disciplina specifica, lasciando così all'interprete l'onere di addivenire attraverso il solo strumento della esegesi alla individuazione dei margini entro i quali ritenere applicabili in via analogica e/o estensiva normative ed elaborazioni della giurisprudenza e della prassi amministrativa già dettate con riferimento ai coniugi e alle unioni coniugali.

Nell'unico articolo composto di ben 69 commi risulta delineata la disciplina di tre fattispecie affatto diverse, vale a dire le “unioni civili” (commi da 1 a 35), le convivenze “di fatto” (commi da 36 a 49, e comma 65) ed i contratti di convivenza (commi da 50 a 64 con esclusione del solo comma 55 afferente alla materia del trattamento dei dati personali).

Muovendo le mosse pertanto dalla prima delle tre fattispecie (e cioè dalle “unioni civili”), va qui subito rilevato il dettato del comma 20 a tenore del quale “ **Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso**, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”.

L'equiparazione o, *rectius*, la “sovrapposizione” dei concetti e dei lemmi “coniuge” e “coniugi, da un lato, con quelli di “parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso”, dall'altro, e ciò con riferimento a leggi, atti aventi di forza di legge, regolamenti, ecc.. non appare indiscriminata e generica, ma, per così dire “**funzionale**”. Essa opera – dovrebbe operare – solo con la finalità di rendere effettiva la tutela dei diritti ed assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla unione civile tra le parti della stessa.

Ma è bene subito precisare che tale operazione concettuale effettuata dal legislatore nella legge al vaglio non è di immediata e agevole declinazione. Soprattutto la delimitazione del raggio di azione di tale equiparazione/sovrapposizione, sia pure in senso solo funzionale, appare dai confini incerti, segnatamente sul versante del tipo e della natura delle situazioni giuridiche da considerare rilevanti (o meno) agli effetti fiscali.

Si può ad esempio ritenere estensibile alle “unioni civili” tutto il patrimonio ideologico, in verità ragguardevole, contenuto in documenti della prassi amministrativa e in arresti e sentenze giurisprudenziali in ordine alla rilevanza della residenza “del nucleo familiare” ai fini della

spettanza delle agevolazioni fiscali in materia di acquisto della “prima casa”?

Si potrebbero altresì ritenere operanti, sempre nella stessa materia, gli impedimenti collegati con lo stato di “coniuge” comproprietario di altro immobile nel medesimo Comune ove è posto quello da acquistare con le dette agevolazioni (salvo poi verificare se le parti della unione civile abbiano espresso o meno opzione diversa da quella del regime di comunione legale in apposita convenzione stipulata con atto pubblico)?

La risposta, è intuitivo, dovrebbe essere positiva laddove si dovesse ritenere che - così come esiste ed è ora normativamente sancito (comma 12 art.1) un diritto di ciascuna delle parti della unione civile a concordare l’indirizzo della vita familiare e a fissare la residenza comune, spettando a ciascuna di esse di attuare l’indirizzo concordato, proprio così come avviene per i coniugi – perciò stesso operino anche per le parti della unione civile gli stessi “caveat” già esistenti nel vigente sistema giuridico (fiscale in particolare) in relazione ai benefici/agevolazioni di cui s’è detto per gli acquisti fatti da coniugi, in particolare se versino in regime di comunione legale. Analogamente, e simmetricamente, si dovrebbe dire per la rilevanza della residenza del “nucleo familiare” fissata dalle parti della unione civile⁽¹⁾: e ciò perché se un sistema (fatto da limitazioni ma anche da benefici, sul piano fiscale) deve operare, deve poter operare, appunto, nella sua complessità, senza lacune e sbavature, ma anzi realizzando in sé, in tal modo, la più ampia coerenza interna e attuando quella ragionevolezza del sistema stesso che è anche un principio di rango costituzionale.

Inoltre dovrebbero operare a favore dell’altra parte dell’unione civile – stante la totale applicazione dei meccanismi successori, in materia di successione legittima e necessaria ai sensi del comma 21 art. 1 della legge in commento e stante la necessità di rendere “effettiva” la tutela dei diritti di spettanza di ciascuna parte⁽²⁾ - anche le disposizioni circa le particolari esenzioni fiscali operanti in detta materia (pensiamo a titolo solo esemplificativo alla esenzione da imposta di successione e donazione dei trasferimenti di compendi aziendali o quote di partecipazione societaria alle condizioni stabilite dal comma 4-ter dell’art. 3 del decreto leg.vo n.346/90) o alla franchigia di cui al detto ultimo Testo unico, Così come scatterà a carico della parte dell’unione civile sopravvissuta all’altra parte venuta a mancare e a cui la prima succede l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione ex art. 28 TU n.346 (e quindi anche la particolare causa di esenzione prevista dal comma 7 se l’eredità devoluta alla parte sopravvissuta ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari). Troverà applicazione anche la presunzione di liberalità prevista dall’art. 26 del TUR e quindi l’obbligo di dichiarare negli atti ove tale presunzione possa operare gli estremi delle eventuali donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario (parte dell’unione civile) e i relativi valori alla data degli atti stessi, a norma dell’art. 57 2° co. del TU n.346/90.

Inoltre, in caso di scioglimento dell’unione civile la legge “Cirinnà” ritiene applicabili molte delle disposizioni sullo scioglimento del matrimonio recate dalla legge 1° dicembre 1970 n. 898. Ora, stante il disposto dell’art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 che stabilisce l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio..” tale regime esentativo dovrebbe trovare applicazione “de plano” anche a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento delle unioni civili.

Pertanto **gli orientamenti più permissivi espressi dall’A.F. e dalla giurisprudenza in materia dovrebbero agevolmente ritenersi estensibili anche alle unioni civili.**

Qui ci si vuole riferire quanto ai primi orientamenti, alla Circ. Ag. Entrate n.27/2012 riguardo agli atti di trasferimento a favore dei figli (ove si richiede che il testo dell'accordo omologato dal tribunale, al fine di garantire la certezza del diritto, deve prevedere esplicitamente che l'attribuzione patrimoniale a beneficio dei figli, contenuta nello stesso accordo, sia elemento **funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale**) ; oppure alla ris. n.65/E del 2015 in merito agli effetti **dell'accordo concluso in sede di negoziazione assistita**, ove si precisa che il trattamento agevolato risulta applicabile “sempreché dal testo dell’accordo medesimo, la cui regolarità è stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le disposizioni patrimoniali, contenute nello stesso, siano funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.

Inoltre per quanto attiene alle più recenti elaborazioni della giurisprudenza della Suprema Corte, qui va ricordata la sentenza (sezione tributaria, **n. 2111 del 3 febbraio 2016**, ribadita con altra sentenza di analogo contenuto **n.3110 del 17 febbraio 2016**) per la quale **il trattamento fiscale agevolato deve essere riconosciuto anche se l'atto sia posto in essere tra i partner solo in “occasione” del procedimento di separazione e di divorzio** ed assuma la forma e il contenuto di una pattuizione contrattuale ai sensi dell'art. 1372 c.c., sia pure di tenore “diverso” rispetto al contenuto “necessario” della separazione. Di recente – ha ribadito la Corte - sono intervenute profonde modifiche legislative che hanno ridisegnato il “sistema normativo” in materia di separazione e divorzio. Basti pensare alle disposizioni contenute nel D.L. 12 settembre 2014, n. 132, artt. 6 e 12, convertito con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162 ⁽³⁾, oppure basti pensare alle disposizioni sul **c.d. divorzio breve di cui alla L. 6 maggio 2015, n. 55**. Le nuove disposizioni - ha sottolineato la Corte - hanno drasticamente ridotto l'intervento dell'organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati da una vasta area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore, ed hanno attribuito di fatto al consenso tra i coniugi, nel quadro d'interventi definiti di "degiurisdizionalizzazione", un valore ben più pregnante rispetto a quanto non avvenisse in precedenza.

Queste considerazioni ora si dovranno ritenere replicabili **anche con riguardo alle parti di una unione civile** e al procedimento di scioglimento del relativo vincolo.

2. La convivenza “di fatto”.

La rilevanza del rapporto di convivenza *more uxorio* o, come si esprime la legge n. 76/2016, “di fatto”, va ben intesa.

Qui ci troviamo di fronte ad una unione che deve essere stabile e caratterizzata da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, tra due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (comma 36) ⁽⁴⁾. La legge precisa (comma 37) che **per l’accertamento** di tale stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (ove - detto per inciso - già si faceva riferimento al concetto di costituzione di nuova famiglia o di **nuova convivenza**), e quindi in buona sostanza sulla base di una mera dichiarazione anagrafica resa di fronte all’ufficiale di stato civile. Di fatto sembra intendere che tale “accertamento” sia solo “enunciativo” ma non già costitutivo della condizione di “convivente di

fatto" (in quanto è nel precedente comma 36 che si deve reperire il profilo costitutivo ed essenziale del legame): tale condizione viene poi a sua volta declinandosi più specificamente nei commi in cui si snoda l'unico articolo della legge n.76. Sicché in mancanza di tale pubblicità (che a questi fini dovrebbe potersi qualificare "di mero accertamento") l'applicazione della nuova disciplina legale ai conviventi "non accertati" dovrebbe poter conseguire solo in esito ad un'apposita dimostrazione del rapporto in essere fornita da parte dei conviventi stessi.

Inoltre la nuova legge prevede solo come "possibilità" che i conviventi di fatto disciplinino i loro rapporti patrimoniali con un "**contratto di convivenza**" redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (come si preciserà nel prosieguo). Ma in mancanza di tale contratto il legame "di fatto" sussiste ugualmente e comporta parimenti la produzione di una griglia di situazioni giuridiche previste dai commi 38 (diritti stabiliti dall'ordinamento penitenziario), 39 (diritto reciproco di visita, di assistenza morale e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o di ricovero), 40 (facoltà di designazione dell'altro convivente quale rappresentante dell'altro per le fattispecie ivi indicate), 42 e 44 (diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza di proprietario del convivente deceduto per il tempo e nelle circostanze stabilite dal comma stesso o di succedere nel contratto di locazione già stipulato dal convivente conduttore, poi deceduto), 45 (godimento di titolo o causa di prelazione nelle graduatorie per assegnazione di alloggi di edilizia popolare derivante dalla situazione di convivenza di fatto), 46 (diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda), 48 (possibilità per un convivente di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro convivente dichiarato interdetto, inabilitato o sia beneficiario dell'amministrazione di sostegno; 49 (diritto al risarcimento del danno per il fatto illecito consumato da terzi nei confronti dell'altro convivente), 65 (diritto del convivente a ricevere dall'altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento in caso di cessazione della convivenza di fatto e sempre in base ad un provvedimento giudiziale).

Ma sul piano fiscale tale rapporto di "convivenza" non risulta significativo o rilevante, se si fa qualche rara eccezione.

Così ad esempio di recente è stato stabilito nella legge di Stabilità per il 2016 (n.208/2015) al comma 75 art. 1 che " Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi ***o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni***, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare di una detrazione Irpef del 50 per cento delle spese documentate sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di mobili ad arredo della stessa unità abitativa" (detrazione calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e non cumulabile con l'ordinario bonus arredi)⁽⁵⁾.

Inoltre, in una circolare di qualche tempo fa (n.64/E dell'11 marzo 2014) l'Amministrazione Finanziaria già aveva dato opportune istruzioni ai suoi uffici affinché, nella valutazione della "capacità contributiva" di ogni singolo contribuente per addivenire ad eventuali accertamenti sintetici del reddito complessivo delle persone fisiche, venga presa in considerazione quella che è la reale produttività reddituale ***di tutto*** il suo nucleo familiare (dal punto di vista anagrafico), anche laddove in esso figurino solo conviventi di fatto e non anche o non solo soggetti legati da

rapporto di coniugio o parentela ⁽⁶⁾.

In ogni caso - oltre quanto detto - non emerge una particolare attenzione del legislatore fiscale al rapporto di convivenza, e di fatti non è emersa nemmeno nella stesura del testo di legge qui in commento.

Ciò - è da sottolineare - sia pure a dispetto del rilievo che tale condizione di convivenza sta assumendo progressivamente nella elaborazione giurisprudenziale e in parte, prima ancora della emanazione della novella al vaglio, aveva già assunto in talune norme del sistema positivo ⁽⁷⁾.

2.1. Il regime fiscale dei “contratti di convivenza”

Segnatamente in ordine ai “contratti di convivenza” con cui - secondo il comma 50 dell'art. 1 della legge - i conviventi possono disciplinare i rapporti **patrimoniali** relativi alla loro vita in comune ⁽⁸⁾, la prima problematica che emerge in fase applicativa della legge Cirinnà è quello dell'applicabilità o meno del regime di esenzione fiscale dettato in materia di scioglimento del vincolo coniugale o separazione, e previsto dall'art. 19 della legge n.74/87 ⁽⁹⁾.

Al riguardo va rilevato in questa sede che, come affermato dalla medesima Corte Costituzionale ⁽¹⁰⁾ il regime di esenzione disposto dall'articolo 19 risponde all'esigenza “... di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile...” e “... di separazione, anche in considerazione dell'esigenza di agevolare e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio sul coniuge non affidatario della prole”.

Di fatto, a parere della Corte, con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso escludere da imposizione gli atti del giudizio divorzile (o di separazione), al fine di favorire una rapida definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti.

Orbene, il punto per noi qui essenziale è verificare se le stesse esigenze sottese alla norma agevolativa del ricordato art. 19 della legge n.74/87 possano ritenersi sussistenti anche in relazione **ai contratti di convivenza**.

Ora, non v'è chi non veda che in detti contratti non si pone alcuna esigenza di agevolare o favorire l'accesso alla tutela giurisdizionale in quanto di regola essi non s'inseriscono in alcuna vicenda processuale già in atto, ma al contrario sono o possono essere finalizzati proprio ad evitare l'instaurarsi di una vicenda siffatta.

Anche se da un'altra prospettiva, e soprattutto in riferimento a quelle ipotesi di riconoscimento della rilevanza del rapporto di convivenza *more uxorio* spesso operato dalla Giurisprudenza, anche con riguardo a questo rapporto si potrebbe porre la necessità di una tutela giurisdizionale più agile e snella delle situazioni giuridiche soggettive ad esso connesse e riconosciute come giuridicamente rilevanti ⁽¹¹⁾.

Nella recente legge Cirinnà poi, come innanzi si accennava, emergono altre situazioni giuridiche rilevanti riguardo alle quali si potrebbe porre la necessità di una rapida ed efficace tutela su di un piano giurisdizionale, così in materia di **obbligo per gli alimenti, di risarcimento del**

danno, di impresa familiare, di diritto all'assistenza in caso di malattia e di ricovero e di diritto di continuare ad abitare la casa adibita a residenza comune con particolari modalità. .

Ciò che di certo accomuna le ipotesi espressamente agevolate sul piano normativo (afferenti al procedimento divorzile e di separazione personale dei coniugi) a quelle non normate e qui oggetto di riflessione (afferenti ai contratti di convivenza) è l'esigenza di addivenire ad una sistemazione coordinata e condivisa dei rapporti patrimoniali tra i soggetti astretti da un legame affettivo (coniugi o già coniugi da un lato, conviventi dall'altro), sistemazione che in quest'ultima ipotesi addirittura potrebbe essere idonea ad evitare il ricorso alla stessa tutela giurisdizionale.

Se, infatti il vincolo coniugale, oggetto di scioglimento (in caso di divorzio), o in parte incrinato dalle vicende della separazione personale, è ciò che costituisce il presupposto della tutela e della protezione apprestata dall'ordinamento e quindi del medesimo regime fiscale agevolato qui in discussione, si potrebbe ritenere che anche il legame nascente da un rapporto di mera convivenza, laddove ritenuto meritevole di tutela in quanto costitutivo della formazione sociale ove si svolge la personalità dei conviventi ex art.2 Cost, possa costituire il presupposto logico e giuridico che ottenga ai detti contratti estensivamente un trattamento fiscale agevolato.

Ma trattasi, è bene qui ribadirlo, in ogni caso di **mera ricostruzione ipotetica, non suffragata allo stato da alcun referente né normativo né giurisprudenziale.**

2.2. La imposizione indiretta dei contratti di convivenza portanti convenzioni (e clausole) senza efficacia traslativa.

Fatte le debite premesse di cui innanzi, e nel presupposto che non si ritenga plausibile, allo stato attuale della legislazione e della evoluzione giurisprudenziale, l'applicabilità dello speciale regime agevolativo di cui alla legge n.74/87, qualora si volesse ipotizzare il tipo di trattamento fiscale astrattamente applicabile ai detti contratti, converrà operativamente distinguere – ai fini che qui interessano – tra **contratti di convivenza recanti convenzioni (e clausole) senza e con efficacia traslativa.**

Quanto alle prime (convenzioni e clausole **senza** efficacia traslativa) è evidente che risulterà necessario operare un ulteriore distinguo tra quelle **non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e quelle aventi ad oggetto siffatte prestazioni.**

Per le convenzioni e le clausole non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, risulterà applicabile (ed una sola volta, quante convenzioni e clausole siano riportate nell'unico documento sottoposto alla registrazione secondo quanto affermato dall'A.F. con circolare n.44/E del 7 ottobre 2011) **l'imposta di registro in misura fissa**; ciò anche per l'atto di designazione di cui al comma 40 della nuova legge n.76/2016, ove è previsto appunto che ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

La legge prevede (comma 41) che tale atto possa essere perfezionato in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, che possa essere redatto alla presenza di un testimone;

ma niente esclude che possa essere anche richiesto il ministero notarile con conseguente assoggettamento alla detta imposta di registro.

Tra le convenzioni e le clausole non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, in particolare rientrano senz'altro quelle con cui i contraenti/conviventi fanno riferimento ad un inventario dei beni e stabiliscono una presunzione di titolarità, precisano il significato da attribuire alle attribuzioni patrimoniali, concordano l'instaurazione di un regime di comunione o di separazione o ancora siglano un accordo preventivo sulla cessazione della convivenza o si accordano per la regolamentazione dei rapporti parentali di un figlio minorenni di un ex-convivente more uxorio riconosciuto o dettano norme "programmatiche" circa le modalità di assistenza in caso di malattia o circa la durata del contratto di convivenza.

Per le convenzioni (e le clausole) invece aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (diverse da quelle con efficacia attributiva di cui si dirà nel prosieguo), l'interprete – al fine di individuare il corretto trattamento fiscale – dovrà di volta in volta verificare "quale" prestazione a contenuto patrimoniale la convenzione (o la clausola) pattuita comporta e quale ne sia il "titolo" (se oneroso o gratuito), in modo da stabilire in via preliminare e pregiudiziale in quale ambito la statuizione o pattuizione negoziale si colloca, se in quello inciso con imposta di registro o di donazione.

Così, ed a scopo solo esemplificativo, in tutti i casi in cui uno o entrambi i conviventi s'impegnino ad una contribuzione in danaro o in natura per sopperire alle necessità del *menage*, sarà giocoforza discriminare le ipotesi in cui tali impegni siano unilaterali da quelle in cui essi si pongano su di un piano di corresponsività e di sostanziale parità economico-finanziaria, in quanto nelle prime (se assimilabili in un certo qual modo ad una sorta di "rendita" o di "pensione") potrebbe trovare applicazione il sistema impositivo previsto dalla normativa fiscale vigente (ex art. 2 commi 47 ss. del d.l. 3 ottobre 2006 n.262 convertito in legge 24 novembre 2006 n.286 ed ex TU n.346/90) per gli atti a titolo "gratuito" (e quindi non necessariamente donativi o liberali) e nelle altre ipotesi invece potrebbe trovare applicazione il sistema impositivo previsto dalla normativa fiscale vigente per gli atti a titolo oneroso (e quindi applicando un'imposta di registro ad una base imponibile commisurata al valore della "prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta" ex lettera c) art. 43 del TUR).

Se infatti in questi tipi di contratti si ritiene di regola assente l'intento donativo, ciò non vuol dire che non possa trovare ingresso anche la normativa fiscale di cui al TU n.346/90 (in assenza di ogni corresponsività tra le prestazioni cui s'impegnano i contraenti) applicabile (per effetto delle disposizioni contenute nel richiamato d.l. n.262/2006) anche agli atti a titolo gratuito non donativi. D'altra parte la detta ultima normativa fiscale dovrebbe trovare ingresso anche a fronte di prestazioni poste dai contraenti su di un piano di (apparente) corresponsività, ma del tutto "squilibrate" e sproporzionate tra di esse.

C'è solo da chiarire che l'imposta di donazione (applicata anche come detto anche ad atti gratuiti non donativi) presuppone che via sia un **trasferimento di beni o diritti o che si ponga in essere la costituzione di una vera e propria rendita** (consistente nella dazione di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) o **la costituzione di una pensione** (ex art. 1 del TU n.346/90).

Ma può anche verificarsi invece che uno dei conviventi, in riguardo e a causa del rapporto di convivenza intercorrente con l'altro, **si obblighi nei suoi confronti a provvedere al suo mantenimento e a prestare qualunque tipo di assistenza morale e materiale** qualora, per avventura, questi fosse in stato di bisogno e non fosse in grado di provvedervi con proprie disponibilità finanziarie o si trovasse comunque in condizioni soggettive e/o oggettive tali da non potervi provvedere. In effetti in tal caso non si trasferisce alcun bene o diritto, né si costituisce una rendita o una pensione, ma si assume solo l'obbligo della prestazione di un "facere" che può avere ampio e diversificato contenuto. È evidente che una convenzione siffatta potrebbe in linea teorica essere assoggettata dal Fisco all'imposta di registro con l'aliquota del 3% (ai sensi dell'art. 9 della tariffa parte prima del TUR n.131/86) e il problema sarebbe quello di individuare un "valore" quale base imponibile di ardua individuazione al momento della stipula dell'atto. Potrebbe soccorrere in tal caso la tecnica della tassazione con i criteri dell'art. 35 del TUR, ossia applicare l'imposta su di un valore solo provvisoriamente determinato, salvo successiva più esatta quantificazione quando si saranno verificati altri fatti o circostanze specificative di quel valore, grazie ad una successiva denuncia effettuata dal contribuente all'Ufficio ai sensi dell'art. 19 del TUR. D'altra parte l'esistenza di una circostanza condizionante (quale la eventuale sopravvenienza dello "stato di bisogno" del convivente beneficiario) potrebbe giustificare l'applicazione per intanto della imposta di registro nella sola misura fissa, salvo anche stavolta l'obbligo della denuncia successiva ex art. 19 al verificarsi della condizione stessa.

Così, analogamente, se tra le prestazioni dedotte nel contratto di convivenza si profila **una sostanziale parità o corrispondenza sinallagmatica** sotto il profilo economico, si dovrebbe coerentemente **uscire fuori dall'alveo del sistema impositivo segnato dal TU n.346/90 per rientrare in quello del TUR (DPR n.131/86)**⁽¹²⁾.

Inoltre **per determinate clausole (come quella "penale" e per eventuali dichiarazioni di "debito") bisognerà valutarne l'incidenza fiscale specifica**, soprattutto se la loro imposizione non possa essere considerata ricompresa in quella della convenzione "principale" cui accedano.

Esempio della prima potrebbe essere quella in cui un convivente, inadempiente agli obblighi derivanti da una determinata clausola del contratto di convivenza, dovesse corrispondere all'altro, a titolo di penale, una determinata somma salvo l'eventuale maggior danno, che il convivente non inadempiente fosse comunque ammesso a provare.

Anche qui, peraltro, dal momento che la penale raggiunge l'effettività con l'inadempimento e solo a partire da questo assume rilevanza fiscale, analogamente all'atto sottoposto a condizione sospensiva, esso farà scattare l'obbligo di denuncia ex art. 19 TUR.

Esempio della seconda clausola (della dichiarazione di debito), utilizzata nella prassi d'Oltralpe, potrebbe essere quella per cui si stabilisca che al momento dell'apertura della successione di uno dei conviventi, l'altro possa assumere la posizione di creditore per un determinato ammontare o per una certa prestazione nei confronti del compendio ereditario dal quale risulti per ipotesi escluso come erede.

Qui ci troveremmo di fronte ad un riconoscimento di debito⁽¹³⁾, anch'esso peraltro sottoposto alla condizione sospensiva della premorienza del convivente in relazione alla cui futura

eredità l'altro convivente potrebbe vantare la veste di creditore nei confronti dell'asse ereditario. Peraltro è discutibile la validità di una siffatta clausola che è destinata di fatto a costituire una situazione giuridica di vantaggio economico (una sorta di "legato di credito") a favore del convivente sopravvissuto, al di fuori e con forme diverse dal testamento.

Infine, quanto alle convenzioni in cui uno dei conviventi si obbliga a far sì e/o consente che l'altro convivente disponga di un diritto di abitazione (personale o reale) sulla casa di proprietà del primo o magari condotta solo a titolo locativo, è bene rilevare che potrà trovare applicazione l'imposta di donazione (TU n.346/90) solo a fronte della costituzione di un vero e proprio diritto reale di godimento, non prevedendo il TU n.346/90 l'imposizione di atti di concessione del diritto "personale" di godimento di un immobile; di guisa che ogni altra convenzione di effetto e contenuto diversi, perfezionato grazie all'intervento notarile, sarà attratta in via residuale nell'alveo dell'imposta di registro dovuta nella sola misura fissa (laddove non abbia ad oggetto prestazioni da considerarsi a contenuto patrimoniale) o in misura proporzionale, con aliquota del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al TUR, laddove la "concessione" possa essere assimilata ad una prestazione a contenuto patrimoniale.

2.3. La imposizione indiretta dei contratti di convivenza portanti convenzioni (e clausole) con efficacia traslativa.

Quanto ai criteri d'imposizione delle convenzioni (e clausole) con efficacia traslativa, bisognerà innanzitutto verificare se il trasferimento (segnatamente immobiliare):

- 1) non sia altro che l'effetto di un contratto "tipico" di donazione o vendita, nel qual caso non si profilerà criticità alcuna applicandosi i principi generali in materia fiscale;
- 2) o avvenga nell'ambito di un contratto traslativo posto in essere nell'adempimento di una pregressa obbligazione contrattuale assunta dal disponente o di un'obbligazione "naturale" (connessa come tale al legame di convivenza in sé);
- 3) o si articoli come "corrispettivo" di una prestazione assistenziale, magari vitalizia, cui per ipotesi si possa obbligare anche un terzo "vitalizante": prestazione da eseguire a favore di un primo beneficiario (vitaliziato) e, laddove opportuno o richiesto, anche a favore di ulteriore beneficiario, dopo la morte del primo (nella formula del contratto a favore del terzo - beneficiario - da eseguire dopo la morte dello stipulante ex art. 1412 c.c.);
- 4) o derivi dalla costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 – ter c.c.;
- 5) o infine sia connesso con la stipula di un trust.

Segnatamente quanto alla ipotesi sub 2), esclusa, di regola, la causa donativa o liberale, il trasferimento (o comunque l'attribuzione immobiliare) potrà non essere considerato semplicemente "a titolo gratuito" (circostanza che ovviamente renderebbe operativa l'applicabilità delle disposizioni di cui al TU n.346/90) qualora si ritenga che l'atto traslativo o attributivo (anche per ipotesi divisorio, allorché si tratti di uno di quegli atti che hanno per effetto lo scioglimento della comunione) possa essere qualificato al contrario come "oneroso", in quanto perfezionato in esecuzione di un obbligo (atto quindi "dovuto") già assunto tra i conviventi in tempi antecedenti al trasferimento stesso o da ritenersi connesso con il tipo di particolare legame di convivenza. Neanche rileverebbe sotto questo profilo, per ascrivere le fattispecie in esame all'area della onerosità, la circostanza che non vi sia il pagamento di un corrispettivo in senso

tecnico⁽¹⁴⁾.

A *fortiori* – e stavolta anche in sintonia con la definizione strutturale della fattispecie – si deve ritenere che l'opzione negoziale di cui *supra* sub 3) comporti **assoggettamento ai criteri impositivi di cui al TUR n.131/86**, e segnatamente alla individuazione di una base imponibile ragguagliata – ai sensi dell'art. 43 lett. c) – al valore del bene ceduto o al valore della prestazione che dà luogo all'applicazione della maggiore imposta⁽¹⁵⁾, con avvertenza che in ipotesi di ulteriore prestazione assistenziale (oltre che a favore del disponente dell'immobile, vitaliziato originario) anche a favore di terzi da eseguire dopo la morte del vitaliziato originario, dovrà essere valutata – a fini impositivi e stavolta con riferimento alle disposizioni del TU n.346/90 – il trasferimento di ricchezza che da essa derivi a favore di quest'ultimi a titolo gratuito.

Infine quanto all'imposizione delle fattispecie sopra individuate sub 4) e sub 5), troveranno applicazione i criteri già esposti dalla stessa A.F. nella circolare n.3/E del 22 gennaio 2008⁽¹⁶⁾.

In estrema sintesi si può dire che:

- **se il trasferimento scaturisce da un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.** va tenuta in debita considerazione la posizione dell'A.F. espressa nella menzionata ultima circolare che discrimina tra vincoli senza o con effetti traslativi, riservando solo ai primi le imposte (registro e ipotecaria) in misura fissa e ai secondi le imposte (di successione/donazione, ipotecaria e catastale) in misura proporzionale;⁽¹⁷⁾

- **se il trasferimento scaturisce da un trust**, sempre in base a quanto ritenuto dall'A.F. nella ricordata circolare, rileva un'"unica causa fiduciaria" e ciò giustificherebbe l'applicazione dell'imposta sulle donazioni anche qualora l'atto istitutivo non comporti trasferimento di alcun bene o diritto, come ad es. nel cd. trust "autodichiarato", e prendendo a riferimento l'eventuale rapporto di parentela tra settlor e "beneficiari" finali;

in relazione invece alle imposte ipotecaria e catastale, anche in caso di trust, secondo l'A.F. esse sarebbero dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti con efficacia traslativa .

Adriano Pischetola

1) Circa la rilevanza sul piano fiscale della residenza del nucleo familiare nel suo complesso basti qui ricordare quell'indirizzo giurisprudenziale della Cassazione ormai consolidato per il quale è a quella residenza (del nucleo) piuttosto che a quella del singolo coniuge che bisogna aver riguardo per argomentare sulla meritevolezza e spettanza delle agevolazioni prima casa. In un recente arresto (Cass.civ., sezione tributaria, sentenza del 27 gennaio 2016, n. 1494) viene affermato che il contribuente che si è avvalso delle agevolazioni "prima casa" mantiene le agevolazioni fiscali anche qualora non possa trasferire la propria residenza anagrafica entro diciotto mesi, a condizione che si dimostri che l'acquisto è avvenuto pendente il regime della comunione legale dei beni e si fornisca la prova della destinazione dell'immobile - appunto - a "residenza della famiglia" (eventualmente dimostrando che l'altro coniuge ha trasferito la propria residenza nell'immobile in oggetto). Nella fattispecie uno degli acquirenti, un dipendente "civile" della Nato, aveva acquistato l'immobile in regime di comunione legale dei beni, nel Comune di Aviano, ove di fatto viveva stabilmente con la famiglia, ma non aveva potuto ottenere la formale iscrizione nei registri dell'anagrafe della popolazione in forza del particolare regime che compete ai militari e ai civili che lavorano presso le basi Nato.

La Suprema Corte, pur escludendo che ricorresse un'ipotesi di forza maggiore, ha però riconosciuto la spettanza dei benefici, rilevando che "la norma tributaria va letta ed applicata nel senso che **diventa prevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi**, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un'altra entità, quale la famiglia" (Cass. sez. trib. n. 16355/2013; Cass., sez. trib., n. 2109/2009).

2) Necessità che si evince dalle finalità di cui all'*incipit* del comma 20 innanzi detto

- 3) Che, come noto, ha esteso il procedimento di negoziazione assistita da avvocati alla separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 6) e ha previsto che "i coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello stato civile... un accordo di separazione personale, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 12), i quali, ad ogni effetto di legge, "tengono luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i corrispondenti procedimenti" (con la sola esclusione della ipotesi in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di gravi handicap ovvero economicamente non autosufficienti)
- 4) Non sono indicati dal legislatore minimi termini di durata di questa unione al fine di rivendicarne dignità e rilevanza giuridica, anche se poi sul punto non potranno essere ignorati gli esiti cui è pervenuta prima della legge Cirinnà la giurisprudenza (v. ad esempio Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2013, n. 7214 per la quale tale relazione deve aver assunto - per durata, stabilità, esclusività e contribuzione - i caratteri di comunità familiare).
- 5) L'.A.F. con circolare n.ro 7/E del 31 marzo 2016 ai fini di quanto detto ha ritenuto che **sono coppie "conviventi more uxorio" quelle che hanno "costituito nucleo da almeno 3 anni"**. Le Entrate hanno chiarito che la convivenza almeno triennale deve risultare nel 2016 ed essere attestata o dall'iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 45, DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Invece l'Agenzia ha ritenuto che è "un nucleo familiare composto da coniugi" quello costituito anche da meno di tre anni e che è necessario che i soggetti risultino coniugati nell'anno 2016, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o dopo la data di acquisto (cioè di pagamento) dei mobili: quindi, anche se non sono ancora sposati, oggi possono comperare i mobili, detraibili al 50%, ma entro il 31 dicembre 2016 devono sposarsi. Sia per i coniugati, che per i conviventi triennali, "almeno uno dei due componenti" non deve aver superato i 35 anni di età. La destinazione ad abitazione principale deve avvenire entro il 2 ottobre 2017 (e cioè entro il termine utile per presentare la dichiarazione dei redditi per il 2016) e ciò in quanto tale destinazione deve sussistere al momento della presentazione della dichiarazione stessa per consentire la fruizione della detrazione. Ed infine l'acquisto dell'unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell'anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell'anno 2015. La fruizione dell'agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 - secondo l'Agenzia delle Entrate - si deve ritenere consentita in base a considerazioni di ordine sistematico che tengono conto del fatto che, nell'ambito del TUIR, previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l'acquisto dell'immobile e la sua destinazione ad abitazione principale
- 6) In sede di selezione viene attribuito ad ogni contribuente il *lifestage* risultante dalla c.d. "famiglia fiscale" presente nell'anagrafe tributaria, determinata in base ai dati delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, pertanto, costituita dal contribuente, dal coniuge (anche se non fiscalmente a carico), dai figli e/o dagli altri familiari fiscalmente a carico. **La famiglia anagrafica, invece, comprende anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi, nonché i conviventi di fatto, non fiscalmente a carico.** È possibile, quindi, riscontrare la non coincidenza della "Famiglia fiscale" rispetto alla "Famiglia Anagrafica". Pertanto, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, una volta selezionato il soggetto nei cui confronti intraprendere le attività di controllo..., prima ancora di inviare formale invito ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, effettuerà i necessari riscontri sulla situazione familiare del contribuente, aggiornando la composizione del nucleo familiare. Ciò consentirà di evitare la selezione di coloro che, con il reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, giustificano l'apparente scostamento individuale.
- 7) **Per la elaborazione giurisprudenziale** basti pensare ai recenti arresti della Cassazione n.7/2014 (che ha sancito la spettanza della tutela possessoria a favore del convivente non proprietario rispetto al convivente proprietario che voglia estromettere con violenza il primo dall'abitazione comune, di proprietà solo del secondo) oppure alla sentenza n.3548/2013 (che ha dichiarato il diritto del convivente a subentrare nel contratto di locazione in caso di decesso del convivente conduttore originario e ciò anche se a questi sia subentrato per successione la figlia, poi a sua volta deceduta e che di fatto abbia lasciato la detenzione della casa al convivente sopravvissuto): al riguardo come è noto già la Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo -7 aprile 1988, n. 404 aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 6 della legge n.392/78 nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio. Nello stesso ordine di idee si collocano quegli arresti giurisprudenziali per cui la tutela possessoria del convivente viene estesa nei confronti dei terzi: anche chi eredita la casa non può ad esempio escludere e mettere alla porta il convivente del defunto (Cassazione, sentenza n.ro 19423/14). E in caso di separazione, è indiscussa l'assegnazione del tetto familiare al genitore affidatario dei figli minori o non autonomi (Cassazione, sentenza n.ro 17971/15). La giurisprudenza di merito ha anche riconosciuto il diritto del convivente a ricevere assistenza morale dall'altro: i versamenti sul conto del partner sono ritenuti obbligazioni naturali non ripetibili (Tribunale di Treviso, sentenza 258/15). Il convivente è anche tutelato come vittima di maltrattamenti familiari, considerata, a prescindere dall'effettiva durata del rapporto, la prospettiva di vita comune con la quale aveva instaurato la convivenza (Tribunale di Bari, sentenza 3289/15). Mentre **per le norme di diritto positivo** che fondano la rilevanza della relazione di convivenza a titolo solo di esempio si può qui ricordare tra le altre la legge n.154/2001 che ha esteso ai conviventi l'applicabilità delle misure contro la violenza nelle relazioni familiari, l'art. 30 L. 354/1975, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, consente ai condannati e agli internati l'ottenimento da parte del magistrato di sorveglianza di un permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento penitenziario, l'infermo oppure l'art. 337-sexies c.c., in base al quale il godimento casa familiare viene meno se l'affidatario del figlio conviva more uxorio, o ancora l'art. 408 c.c. che ricomprende la persona stabilmente convivente tra i soggetti che il giudice deve preferire nella nomina dell'amministratore di sostegno
- 8) Contratti consacrati come validi e legittimi proprio dalla legge Cirinnà, forse sulla scia di una datata Raccomandazione del Consiglio d'Europa già del 1988 diretta a impedire che i contratti di convivenza vengano considerati nulli dalle relative disposizioni nazionali per il solo fatto di essere stati stipulati tra persone "living together as an unmarried couple". Sia

consentito con riferimento alla problematica al vaglio il richiamo a MURITANO-PISCHETOLA, *Accordi patrimoniali tra conviventi ed attività notarile*, Ipsa, Milano, 2009

- 9) In generale in dottrina in ordine alla materia dei contratti di convivenza ROPPO, *Convivenza more uxorio e autonomia privata (ancora sui presupposti e modalità di rilevanza della famiglia senza matrimonio)*, in *Giur. it.*, 1980, I, 543; GAZZONI, *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Giuffrè, 1983, 143 ss.; OBERTO, *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Giuffrè, 1991, 151 ss.; FRANZONI, *I contratti tra conviventi «more uxorio»*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1994, 737 ss.; DORIA, *Autonomia privata e causa familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio*, GIUFFRÈ, 1996; ANGELONI, *Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari*, Cedam, 1997, 495; ZOPPINI, *Tentativo d'inventario per il «nuovo» diritto di famiglia: il contratto di convivenza*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2001, 335 ss.; PALMERI, *Il contenuto atipico dei negozi familiari*, Franco Angeli, 2001, 66 ss.; SPADAFORA, *Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata*, Giuffrè, 2001, 163 ss.; BERNARDINI DE PACE, *Convivenza e famiglia di fatto. Ricognizione del tema nella dottrina e nella giurisprudenza*, in *I contratti di convivenza*, a cura di Moscati e Zoppini, Giappichelli, 2002, 303 s.; FRANCESCHELLI, voce «Famiglia di fatto», in *Enc. del dir.*, Agg., VI, Giuffrè, 2002, 370 s.; FERRANDO, *Le contribuzioni tra i conviventi fra obbligazioni naturali e contratto*, in *Fam. e dir.*, 2003, 601; BALESTRA, *I contratti di convivenza*, in *Fam., pers. e succ.*, 2006, 43 ss.; FERRANDO, *Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento*, in *Contratti*, 2015, 722 ss.; SENIGALLIA, *Convivenza more uxorio e contratto*, *Nuova Giur. Civ.*, 2015, 11, 20671
- 10) Sentenza n.ro 202 dell'11 giugno 2003
- 11) Per convincersene si potrebbe pensare a come talora la Giurisprudenza anche della Suprema Corte (Cass. 17.2.1988, n. 1701, in *Foro it.*, 1988, cc. 2306 ss. con nota di Calò) abbia concepito, ad esempio, l'esistenza di una sorta di presunzione di gratuità nel lavoro, non solo domestico e casalingo, prestato dal convivente (Cfr. anche Cass. civ. Sez. lavoro, 29 settembre 2015, n. 19304 con nota di commento di OBERTO, *Ancora sulla pretesa gratuità delle prestazioni lavorative subordinate rese dal convivente more uxorio*, in *Famiglia e Diritto*, 2016, 2, 129) per arrivare consequenzialmente ad escludere un rapporto di lavoro subordinato con l'altro convivente, titolare di impresa, qualora beninteso sia dimostrata non solo una comunanza affettiva spirituale, ma anche «una partecipazione effettiva ed equa di ciascun convivente alla risorse economiche del nucleo stesso» (indirettamente pervenendo comunque ad una qualificazione in termini concreti della convivenza giuridicamente rilevante); né va ignorato quello che, in materia di contratti di convivenza costituisce il *leading case* di cui alla sentenza Cass. 8 giugno 1993, n. 6381, ove convintamente i supremi giudici dichiaravano la piena validità di un'attribuzione patrimoniale da un convivente all'altro e ne escludevano l'illiceità sotto ogni profilo.
- 12) Va peraltro precisato che, seppure venga convenuto che certe spese debbano essere sostenute in misura paritaria (od anche non paritaria), ciò non fa nascere subito un'attribuzione imponibile, essendo questa legata all'effettivo verificarsi dell'evento; con il che **non pare potersi andare oltre la debenza dell'imposta fissa** che è dovuta per tutti gli atti assimilabili a quelli sottoposti a condizione sospensiva.
- Da altro punto di vista, non si può escludere, peraltro, a proposito delle clausole riguardanti la suddivisione delle spese della convivenza (con assunzione reciproca di obblighi di sostenere le spese stesse), che una loro natura di mandato, con o senza rappresentanza, rispetto al quale o l'imputazione diretta degli effetti giuridici con il congegno della rappresentanza o l'imputazione di quelli economici con quello dell'agire per conto altrui (ma non in nome altrui), porti ad una rendicontazione tra le Parti che nulla abbia a che vedere con uno "scambio" cui far risalire la natura onerosa.
- 13) Di regola tassato con l'aliquota dell'1% previsto per gli atti di natura dichiarativa quale negozio di accertamento
- 14) Al riguardo si ricorda come attenta dottrina (CAMARDI, [a cura di], *Vendita e contratti traslativi*, Milano, 1999, 133) abbia rilevato come "nel caso dell'obbligazione di dare e del pagamento traslativo, il corrispettivo – quale ordinaria giustificazione del trasferimento – è sostituito dalla presenza di un'obbligazione specifica, di fonte legale o convenzionale, di cui il negozio dispositivo è attuazione. Sicché può senz'altro dirsi che la gratuità del trasferimento è meramente apparente, nel senso che è soltanto una caratteristica strutturale e non funzionale del negozio, con il quale il debitore adempie la propria obbligazione. In tal senso può ancora dirsi che la costruzione negoziale di obbligazioni di dare seguite da un pagamento traslativo tende a collocarsi nell'alveo delle operazioni contrattuali a titolo oneroso, ancorché l'onerosità non appaia dalla struttura negoziale specifica come corrispettività/reciprocità delle prestazioni, ma possa tuttavia ricostruirsi dalla lettura complessiva di tutti gli atti, fatti e rapporti giuridici di cui l'operazione economica si compone".
- Il concetto ora esposto appare rimarcato anche in un arresto della Giurisprudenza di legittimità a sezioni unite (Cassaz. sez. un., 18 marzo 2010 n. 6538) in ordine alla gratuità od onerosità di un atto solutorio di adempimento di un'obbligazione, e secondo il quale "...la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno .."
- 15) Qui richiamandosi quanto sopra precisato circa la possibilità - data la difficoltà di stabilire l'esatta entità della prestazione assistenziale – di ricorrere ad una determinazione della stessa in via provvisoria con i criteri dell'art. 35 del TUR, ossia ipotizzando un valore solo provvisoriamente determinato, salvo successiva più esatta quantificazione da dedurre ad oggetto di specifica denuncia ex art. 19 TUR.
- 16) Sia pure con i correttivi segnalati dalla Commissione studi tributari del CNN nello studio n.58/2010-T approvato il 21 gennaio 2011 "*La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*" in *Studi e Materiali* n.2/2011, 541 ss., cui si rimanda per ogni eventuale ulteriore approfondimento. Sia consentito anche il richiamo a MURITANO – PISCHETOLA, *Considerazioni su trust e imposte indirette*, *Notariato* n.3/2008,, 320 ss.
- 17) Qui va solo ricordato per completezza – per quanto attiene alla tassazione dei vincoli di destinazione – che di recente la Suprema Corte in alcuni arresti giurisprudenziali (sentenze n.ro 3735 e n.ro 3737, del 24 febbraio 2015 e altra sentenza n.ro

3886 del 25 febbraio 2015), formulate dal medesimo collegio giudicante (presieduto dal Dott. Mario Cicala), ha affermato la diretta imponibilità degli atti portanti costituzione di vincoli di destinazione e della loro attrazione nell'ambito dell'imposta di successione e donazione, pur in assenza di trasferimenti di beni e diritti (e cioè di quella circostanza che a buon diritto, come innanzi si notava, è ritenuta elemento determinante e qualificante dell'imposta disciplinata dal T.U. 31 ottobre 1990 n. 346). Ciò significherebbe che anche un vincolo di destinazione "autodichiarato" dovrebbe scontare l'imposta di donazione per di più con l'aliquota massima dell'8%; e lo stesso trattamento fiscale si potrebbe applicare, in questo ordine di idee portato alle estreme conseguenze, ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ex art. 2447 bis c.c., ad ogni tipologia di fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., al fondo comune della rete-contratto.

Ma è stato bene rilevato dai primi commentatori di queste sentenze (STEVANATO, *La "nuova" imposta su trust e vincoli di destinazione nell'interpretazione creativa della Cassazione*, in *Giur.trib.*, 2015, 397 ss; TASSANI, *Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione sui vincoli di destinazione?*, in *Il Fisco*, 2015, 1957 ss; cfr. anche Studio CNN Studio n. 132-2015/T, *L'imposizione indiretta sui vincoli di destinazione: nuovi orientamenti e prospettive interpretative*; approvato dall'Area Scientifica – Studi Tributari il 1° luglio 2015 e dal CNN nella seduta dell'1 e 2 ottobre 2015, reperibile sul web all'indirizzo <http://www.notariato.it/sites/default/files/132-15-t.pdf>) che esso sono in totale controtendenza rispetto ai prevalenti orientamenti interpretativi, elaborati da dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa; e che soprattutto i principi ivi espressi sono inaccettabili in quanto :

1. In primo luogo ignorano che tutta l'impalcatura dell'imposta di cui al TU n.346/90 (cui pure si richiama l'art. 2 del d.l. 262/2006) è fondata sulla necessità di un trasferimento di beni e diritti da un soggetto a ad altra soggetto distinto e separato rispetto al disponente che è il "beneficiario"; e che ai fini dell'applicazione dell'imposta ciò che conta è la gradualità dell'eventuale rapporto di coniugio, di parentela o di affinità che esiste tra disponente e beneficiario; di guisa che se non c'è distinzione tra disponente e beneficiario perché non c'è appunto alterità (come nel vincolo autodichiarato), l'imposta di cui si discute non può trovare ingresso, dovendo optarsi per l'applicazione della sola imposta di registro in misura fissa.

2. In secondo luogo ipotizzano l'applicazione dell'imposta "de qua" pur in assenza di qualsiasi capacità contributiva fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 53 Cost.;; pertanto una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impositiva dei vincoli di destinazione non può fondarsi sui convincimenti espressi dalla Suprema Corte nelle ricordate sentenze, pena appunto la sua contrarietà a principi costituzionali fondanti del nostro ordinamento giuridico e quindi anche tributario.

LA NUOVA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE. Tavola normativa

Si rende disponibile nell'allegato "ET160620_Unioni_civili_tavola_normativa" il testo della Legge, 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" corredato in nota dai riferimenti normativi in essa richiamati.

Il lavoro è stato elaborato da Federica Tresca e Antonio Musto, Ufficio Studi - Settore Pubblicistico.

Legislazione

RIFORMA DEL TERZO SETTORE. Il testo in G.U.

LEGGE 6 giugno 2016, n. 106

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (16G00118)

(GU Serie Generale n.141 del 18-6-2016)

Testo in vigore dal 3 luglio 2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perchè su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 2

Principi e criteri direttivi generali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Art. 3

Revisione del titolo II del libro primo del codice civile

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera e);

e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 4

*Riordino e revisione della disciplina
del Terzo settore e codice del Terzo settore*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;

b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i). Le attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;

c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;

d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d);

f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;

g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché prevedere il relativo regime sanzionatorio;

h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;

l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;

n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;

o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;

p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5

Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile;

b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;

c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

d) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;

2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;

3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;

6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;

f) revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:

1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;

g) superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p). All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

h) previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m);

i) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

Art. 6

Impresa sociale

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;

b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;

e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;

f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;

g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;

h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Art. 7

Vigilanza, monitoraggio e controllo

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché, per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera o). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

Servizio civile universale

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;

b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;

c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;

d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;

e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;

f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;

g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;

i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

Art. 9

Misure fiscali e di sostegno economico

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g);

e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;

f) previsione, per le imprese sociali:

1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;

2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;

g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato,

associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;

h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;

m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015.

Art. 10

Fondazione Italia sociale

1. È istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata «Fondazione», con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.

3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, prevede:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;

c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

5. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui al comma 1, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7.

Art. 11

Disposizioni finanziarie e finali

1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la

somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera c), si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 12

Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 2016

Fondazione

CONVEGNO TELEMATICO: "LA DISCIPLINA AGEVOLATA DELLE ASSEGNAZIONI/CESSIONI DEI BENI AI SOCI E DELLA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE" (diretta streaming 22 giugno 2016)

La Fondazione Italiana del Notariato ha organizzato il convegno telematico "*La disciplina agevolata delle assegnazioni/cessioni dei beni ai soci e della trasformazione in società semplice*", che si terrà in **diretta streaming mercoledì 22 giugno p.v. dalle ore 13.30 alle ore 15.30** su piattaforma *e-learning*.

La partecipazione all'evento con relativa attribuzione di **4 crediti formativi** sarà possibile anche in **differita streaming dal 24 giugno al 31 dicembre 2016**.

Per i notai che hanno aderito al Pacchetto formativo 2016, di cui il convegno fa parte, non è dovuta alcuna quota di iscrizione.

Per i notai che non hanno aderito al Pacchetto formativo 2016 è dovuta la quota di partecipazione pari a euro 75,00 (oltre Iva) per un totale di euro 91,50.

Per il programma, le iscrizioni e maggiori informazioni consultare il sito.

<https://eventi.nservizi.it/evento.asp?evID=148&IDm=1773>

La legge di stabilità 2016 ha riproposto, dopo diversi anni, un regime fiscale agevolato per consentire alle società commerciali di procedere, entro il 30 settembre 2016, alla assegnazione o alla cessione, ai propri soci, di beni immobili e di beni mobili registrati, nonché alle sole società immobiliari di gestione di trasformarsi in società semplici.

L'evento telematico intende analizzare i vari aspetti di tale articolato regime fiscale agevolato, alla luce delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, occupandosi anche dei presupposti civilistici di applicazione e delle conseguenze sul piano dell'operatività notarile.

UNIONI CIVILI E PATTI DI CONVIVENZA: LE NUOVE FAMIGLIE SPIEGATE DAI NOTAI DI MILANO

Il Consiglio Notarile di Milano ha organizzato durante la Milano Pride Week un aperitivo informativo con la cittadinanza per spiegare punto per punto le novità introdotte dalla legge Cirinnà, a chi si rivolge e quali tutele prevede.

L'appuntamento è previsto per giovedì 23 giugno, dalle ore 18 alle ore 20, presso l'enoteca "Bicerin" in Via Panfilo Castaldi 24, Milano.

Durante l'incontro interverrà anche la giornalista Silvia Sacchi de Il Corriere della Sera, autrice del libro "Le Nuove Famiglie". Alla fine è previsto un dibattito con il pubblico.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.

PRATO: CONVEGNO " IL RENT TO BUY ED IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO – NUOVE FORME DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ" (23 giugno 2016)

Confedilizia - con il patrocinio del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, di Confindustria Toscana Nord e ANCE Toscana Nord - organizza per il prossimo 23 giugno un convegno dal titolo "Il rent to buy ed il leasing immobiliare abitativo – Nuove forme di acquisto della proprietà".

L'evento si terrà a Prato, presso il Palazzo dell'Industria, Auditorium della Cultura e dell'Economia, Via Valentini 14.

Il programma della giornata e maggiori informazioni sono disponibili sull'Agenda Unica della R.U.N.

Per indicazioni sul numero dei crediti formativi attribuiti consultare il sito della Fondazione Italiana del Notariato dalla home page della R.U.N. / area formazione / convegni dai distretti.

DAL SITO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, NOTAI - NOMINA COMMISSIONE PER NUOVA VALUTAZIONE ELABORATI CANDIDATO CONCORSO 20 DICEMBRE 2002

Dal sito del Ministero della Giustizia 16 giugno 2016

Con d.m. 13 maggio 2016 è costituita la commissione per la nuova valutazione degli elaborati della dr.ssa *** ** e relativi al concorso, per esame, a 200 posti di notaio indetto con d.d. 20 dicembre 2002.

Decreto 13 maggio 2016 - Concorso a 200 posti di notaio indetto con d.d. 20 dicembre 2002 - Nomina commissione per nuova valutazione elaborati dr.ssa * ****

IL MINISTRO

Visti gli artt. 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Visti gli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 recante “norme per il conferimento dei posti notarili”;

Visti i Regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953, 2 maggio 1932, n. 496 e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Vista la legge 26 luglio 1995 n. 328;

Visto il decreto dirigenziale 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 103 del 31 dicembre 2002, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 200 posti di notaio;

Vista la sentenza del TAR del Lazio n. 11237/2015;

Rilevato che, sulla base di quanto disposto dalla suddetta sentenza, occorre provvedere alla nomina di una commissione al fine di rinnovare la valutazione degli elaborati della dottoressa *** **,;

Rilevato che la commissione deve essere composta ai sensi dell’art. 13 del r.d. 14 novembre 1926 n. 1953 e successive modifiche;

Ritenuto che, sulla base di quanto disposto dal giudice amministrativo e del consenso prestato dalla candidata con nota n. 0050852 del 17 marzo 2016, per ragioni di “economia procedurale”, la commissione deputata all’esecuzione della sentenza può essere individuata in quella attualmente insediata per il concorso indetto con decreto dirigenziale del 26 settembre 2014;

DECRETA

la commissione esaminatrice, nominata in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 11237/2015, è costituita nel modo seguente:

- Proto dott. Cesare Antonio Magistrato in servizio presso la Corte di Cassazione - Presidente della Commissione
- De Santis dott. Antonio - Magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Roma - Vicepresidente
- Budetta dott.ssa Mariarosaria - Magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Roma
- Mauro dott.ssa Anna - Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
- Cataldi dott. Michele - Magistrato in servizio presso il Tribunale di Roma
- Turco dott. Vincenzo - Magistrato in servizio presso la Corte di Appello di Roma
- La Marra dott.ssa Anna Maria - Magistrato in servizio presso il Tribunale Antonietta di Roma
- Gori dott.ssa Gloria - Magistrato in servizio presso il Tribunale per i minorenni di Roma
- Pepe dott.ssa Ilaria - Magistrato in servizio presso il Tribunale di Frosinone
- Grisi prof. Giuseppe - Professore presso l'Università degli Studi di Roma "Roma Tre"
- Scaglione prof. Francesco - Professore presso l'Università degli Studi di "Perugia"
- Benincasa prof. Maurizio - Professore presso l'Università degli Studi de "La Tuscia" di Viterbo
- De Luca prof. Nicola - Professore presso la Seconda Università degli Studi di Napoli
- Nervi prof. Andrea - Professore presso l'Università degli Studi di Sassari
- Tartaglia Polcini prof.ssa Antonella - Professoressa presso l'Università degli Studi del Sannio
- Antonucci dott.ssa Mariateresa - Notaio in Monterotondo
- De Camillo dott.ssa Maria Ivana - Notaio in Fiuggi Pasqualina
- Disabato dott. Angelo - Notaio in Matera
- Gallucci dott. Claudio - Notaio in Roma
- Landi dott.ssa Silvana - Notaio in Salerno
- Parenti dott. Enrico - Notaio in Roma
- Puca Giusti dott.ssa Mariavalentina - Notaio in Torre Annunziata
- Simone dott. Mario - Notaio in Milano

Esercitano le funzioni di Segretario:

- **Augugliaro dott.ssa Catenina** - Direttore amministrativo F4
- **Clementino dott.ssa Alessandra** - Direttore amministrativo F4
- **Allocca Sig.ra Martateresa** - Funzionario giudiziario F2
- **Bello dott.ssa Marilena** - Funzionario giudiziario F2
- **Pinori dott.ssa Antonella** - Funzionario giudiziario F2
- La spesa relativa al funzionamento della commissione graverà sul cap. 1250 pg. 10 e pg 2.
- Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto.

Visto del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 6088 del 10/06/2016

Quesito Internazionale n. 220-2015/A**ROMANIA – REGIME PATRIMONIALE – ESCLUSIONE DALLA COMUNIONE LEGALE**

Si chiede se, nel caso di acquisto di immobile in Italia da parte di cittadino rumeno, tale acquisto ricada o meno in comunione.

Non essendo precisato né dove l'interessato risieda, né dove risiede il coniuge, per determinare la legge applicabile occorre muovere dall'art. 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il quale prevede che i rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali che, secondo l'art. 29, è la loro legge nazionale comune o, se hanno diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, quella dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Si è al riguardo sottolineato come la concreta individuazione del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata è una questione di fatto che può risultare di difficilissima soluzione, sebbene questo coincida, nella normalità dei casi, con la residenza comune dei coniugi, intesa come residenza effettiva ed abituale (SALERNO CARDILLO, *Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano*, Collana CNN, Milano, 1998, 20).

Si è, infatti, rilevato come la nozione di "prevalente localizzazione" possa essere intesa, in un'opposta prospettiva, come "localizzazione meno debole", con la conseguenza che, anche laddove la coppia dovesse avere numerosi punti di contatto con una pluralità di ordinamenti, sarebbe comunque possibile individuare la legge regolatrice dei rapporti personali e patrimoniali in quella dell'ordinamento con il quale v'è un collegamento meno debole degli altri (MOSCONI – CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte speciale*, Torino, 2006, 75).

Ciò impone, pertanto, un'indagine su elementi di fatto dei quali le parti dovranno rendere conto al notaio; si è, ad esempio, suggerito, quale soluzione empirica, di richiedere alle parti un'apposita dichiarazione e di fornire, ove possibile, un adeguato riscontro documentale (SALERNO CARDILLO, *Rapporti patrimoniali tra coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull'attività notarile*, in *Riv. not.*, 1996, 194).

I coniugi possono, poi, convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede e l'accordo sulla legge applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato. Ai fini della validità del predetto accordo, è, dunque, sufficiente che esso sia considerato tale da almeno una tra la legge scelta o quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato (VIARENGO, *Rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Trattato Preite*, Vol. I, Torino, 2011, 801).

Quando, per effetto dei criteri di collegamento stabiliti dagli artt. 29 e 30 della legge 218/1995, dovesse trovare applicazione la legge straniera - perché legge nazionale comune di

entrambi i coniugi o perché pur avendo gli stessi diverse cittadinanze risiedono (o comunque la loro vita è prevalentemente localizzata) in uno Stato estero – occorre prendere in considerazione innanzitutto le norme di conflitto dell'ordinamento straniero.

Ciò perché il nostro sistema di diritto internazionale privato contempla anche l'istituto del rinvio (rinvio ad un altro ordinamento che può essere all'ordinamento italiano, c.d. "rinvio indietro"; ovvero ad un terzo ordinamento straniero, c.d. "rinvio oltre") (Cfr. SALERNO CARDILLO, *Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato italiano*, cit., 14).

L'art. 13 della legge 218 stabilisce, infatti, che quando "è richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana".

Se, quindi, vuoi per cittadinanza comune, vuoi per prevalente localizzazione, si deve fare applicazione della legge straniera, si deve tener conto anche delle norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento al quale l'applicazione del criterio di collegamento potrebbe condurre.

Sotto tale profilo, cioè, il rinvio alla legge straniera non implica un'immediata verifica del regime patrimoniale estero applicabile in via generale, bensì si devono individuare le norme di conflitto di quell'ordinamento e verificare se le stesse non rinviino a loro volta ad altra legge.

A tale proposito, la disciplina di conflitto rumena è contenuta nel codice civile, che, all'art. 2590, prevede che per i rapporti patrimoniali fra coniugi sono regolati dalla legge scelta dai coniugi fra le seguenti: a) legge dello Stato di residenza abituale di uno di essi; b) legge nazionale comune; c) legge dello Stato in cui i coniugi hanno stabilito la residenza comune dopo il matrimonio (Art. 2590 - *Legea aplicabilă regimului matrimonial (1) Legea aplicabilă regimului matrimonial este legea aleasă de soți. (2) Ei pot alege: a) legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei își are reședința obișnuită la data alegerii; b) legea statului a cărui cetățenie o are oricare dintre ei la data alegerii; c) legea statului unde își stabilesc prima reședință obișnuită comună după celebrarea căsătoriei*). In mancanza di una scelta della legge applicabile (regolata dall'art. 2591), l'art. 2592 prevede che si applica la legge che disciplina in generale gli effetti del matrimonio (Art. 2592 - *Determinarea obiectivă a legii aplicabile regimului matrimonial. Dacă soții nu au ales legea aplicabilă regimului lor matrimonial, acesta este supus legii aplicabile efectelor generale ale căsătoriei*).

Quest'ultima è determinata dall'art. 2589 nella legge di residenza comune, ovvero, in mancanza, in quella nazionale comune, o, ancora, in quella dello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio; con la precisazione che la legge applicabile, così determinata concerne inderogabilmente tanto i rapporti personali quanto gli aspetti patrimoniali, a prescindere dal regime patrimoniale prescelto (Art. 2589 - *Legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei - (1) Efectele generale ale căsătoriei sunt supuse legii reședinței obișnuite comune a soților, iar în lipsă, legii cetățeniei comune a soților. În lipsa cetățeniei comune, se aplică legea statului pe teritoriul căruia căsătoria a fost celebrată. (2) Legea determinată potrivit alin. (1) se aplică atât efectelor personale, cât și efectelor patrimoniale ale căsătoriei pe care această lege le reglementează și de la care soții nu pot deroga, indiferent de regimul matrimonial ales de aceștia. (3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), drepturile soților asupra locuinței familiei, precum și regimul unor acte juridice asupra acestei locuințe sunt supuse legii locului unde aceasta este situată*).

Ciò detto, e nel presupposto che poi, concretamente, i criteri di collegamento ora richiamati

portino all'applicazione della legge rumena, va osservato che il regime patrimoniale legale è quello della comunione degli acquisti (*Regimul comunității legale*) (Art. 339 - *Bunurile comune - Bunurile dobândite în timpul regimului comunității legale de oricare dintre soți sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie ale soților*).

Mentre sono beni personali, con un'elencazione molto simile a quella del nostro art. 179, c.c., e come tali sottratti al regime legale quelli pervenuti per successione o donazione, salvo che il disponente li abbia specificamente destinati alla comunione, quelli di uso strettamente personale, quelli destinati all'esercizio della professione o di un'impresa che non faccia essa stessa parte della comunione, i diritti di proprietà intellettuale, i beni acquistati a titolo di corrispettivo per opere dell'ingegno, d'arte, ecc., le indennità d'assicurazione e da risarcimento, i beni acquistati con l'impiego di quelli personali e i frutti dei beni propri (Art. 340 - *Bunurile proprii Nu sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecărui soț: a) bunurile dobândite prin moștenire legală, legat sau donație, cu excepția cazului în care dispunătorul a prevăzut, în mod expres, că ele vor fi comune; b) bunurile de uz personal; c) bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soți, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerț care face parte din comunitatea de bunuri; d) drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală asupra creațiilor sale și asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat; e) bunurile dobândite cu titlu de premiu sau recompensă, manuscrisele științifice sau literare, schițele și proiectele artistice, proiectele de invenții și alte asemenea bunuri; f) indemnizația de asigurare și despăgubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți; g) bunurile, sumele de bani sau orice valori care înlocuiesc un bun propriu, precum și bunul dobândit în schimbul acestora; h) fructele bunurilor proprii*).

A stretto rigore, il codice rumeno non prevede l'intervento del coniuge non acquirente nel caso di beni acquistati con lo scambio di beni personali o col loro prezzo, ma, per prevenire possibili contestazioni, tale intervento potrebbe esser opportuno.

Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

GIUGNO 2016

20 giugno: NAPOLI

Scuola di Notariato della Campania Fondazione Emanuele Casale

"Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo di legge"

20 giugno: NAPOLI

Associazione Italiana Notai Cattolici

"Il futuro del sistema bancario tra riforma del credito cooperativo, concentrazioni bancarie e fiducia dei consumatori"

20 giugno: LECCE

Consiglio Notarile di Lecce

"Reti di imprese: crescita delle imprese e sviluppo del territorio"

22 giugno: RAGUSA

Consiglio Notarile di Ragusa e Modica

"Estromissione agevolata dei beni di impresa"

22 giugno: Convegno TELEMATICO

Fondazione Italiana del Notariato

"La disciplina agevolata delle assegnazioni/cessioni dei beni ai soci e della trasformazione in società semplice"

23 giugno: PRATO

CONFEDILIZIA

Consiglio Notarile distretti riuniti Firenze, Pistoia e Prato

Confindustria Toscana Nord

ANCE Toscana Nord

"Il rent to buy ed il leasing immobiliare abitativo – Nuove forme di acquisto della proprietà"

24 giugno: CAGLIARI

Consiglio Notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano

"Le tutele dei legittimari"

24 giugno: MESSINA

Consiglio Notarile di Messina

Ordine degli avvocati di Messina

Scuola di Notariato dello Stretto Salvatore Pugliatti

"La comunione e i trasferimenti delle quote"

24 giugno: RIMINI

Associazione Sindacale dei notai dell'Emilia Romagna "Aldo dalla Rovere"

Federnotai

"Urbanistica - Banche - Attualità"

24 giugno: SIENA

Consiglio Notarile di Siena e Montepulciano

"Il decreto di trasferimento, il credito fondiario, il progetto di distribuzione. Gli oneri fiscali del custode e del delegato alla vendita"

25 giugno: PESCARA
Comitato Interregionale Abruzzo-Molise
Consiglio Notarile di Teramo e Pescara
“Analisi Interpretative e Applicazioni pratiche”

27 giugno: ROMA
Associazione Italiana Notai Cattolici
“1° conferenza nazionale della previdenza notarile”

29 giugno: CUNEO
Consiglio Notarile di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo
“La tutela del patrimonio dell'imprenditore: aspetti civilistici e fiscali”

29 giugno: GROSSETO
Consiglio Notarile di Grosseto
“Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., le analogie e le differenze con il trust. Disciplina normativa e fiscale alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione”

30 giugno: PADOVA
Consiglio Notarile di Padova
“L'aggregazione fra imprese come strategia per la crescita e la competizione”

30 giugno: ROMA
Federnotai
“Congresso Federnotai Roma. Notariato e Legalità: tra narrazione e partecipazione”

LUGLIO 2016

1° luglio: VICENZA
Fondazione Italiana del Notariato
“Successioni e ordine pubblico internazionale”

4 luglio: Summer University PARIS
The Foundation of the Continental Law
“8th Summer University of Continental Law - July 04-22 2016”

8 - 9 luglio: CAPRI
Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia
**“7° raduno estivo notai d'Italia.
Le nuove forme di contrattazione immobiliare”**

15 luglio: CERESETO
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato
“Approfondimenti vari in materia notarile”

24 - 31 luglio: ROMA
Unione Internazionale del Notariato
“World Notariat University Roma”

SETTEMBRE 2016

2 settembre: GALLIPOLI



Comitato Notarile Regionale della Puglia
“Attualità in tema di deontologia, diritto civile e problematiche fiscali”

16 settembre: SENIGALLIA
Federnotai Associazione Sindacale Notai delle Marche
Assonotai Marche
“Una Rotonda sul ...Notariato”

17 settembre: PESCARA
Comitato Interregionale Abruzzo Molise
Distretto Notarile riunito di Teramo e Pescara
“La Torre di Babele”

16-17 settembre: TRIESTE
Comitato Italo austriaco del Notariato - Notarcomitato
“Obblighi di forma e riconoscimento di atti esteri”

17-18 settembre: LIDO DI CAMAIORE
Comitato Regionale Notarile Toscano
“La prassi notarile come fonte del diritto”

23 settembre: REGGIO EMILIA
NotaRes
Centro di cultura e formazione giuridica
“Recenti novità normative e nuove sfide per il Notariato: spunti teorici e redazionali”

24 settembre: MESTRE
Comitato Interregionale dei consigli notarili delle Tre Venezie
“Presentazione degli orientamenti in materia di atti societari - edizione 2016”

OTTOBRE 2016

1° ottobre: RAGUSA
Consiglio Notarile di Ragusa e Modica
“Problematiche ricorrenti nella gestione degli studi notarili tra prassi e norme deontologiche”

13-15 ottobre: CONGRESSO NAZIONALE VERONA
Consiglio Nazionale del Notariato
“Congresso Nazionale del Notariato”

19-22 ottobre: CONGRESSO UINL PARIGI
UINL
“28ème Congrès International du Notariat”

21 ottobre: TORINO
Comitato Notarile Interregionale Piemonte e Valle d'Aosta
“Le nuove frontiere del diritto societario”

27-28 ottobre: ISTANBUL
La Fondation pour le Droit Continental
“Juristes de la Méditerranée ISTANBUL. The 8th Convention des Juristes de la Méditerranée”

NOVEMBRE 2016

11 novembre: BOLOGNA



Fondazione Italiana del Notariato
“Profili patrimoniali e successori nelle unioni civili”

25 novembre: TORINO
Fondazione Italiana del Notariato
“Antiriciclaggio: la quarta direttiva UE e il suo recepimento. Convegno deontologico”



Note Legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.